Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1895 — ROMA — Martedì 15 Gennaio — NUMERO 12

DIREZIONE in Via Larga, nel Palazzo Baleani	Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi	AMMINISTRAZIONE in Via Larga, nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:	L. 32	L. 17	L. 9
» a domicilio e nel Regno:	» 36	» 19	» 10
Per gli Stati dell'Unione postale:	» 80	» 41	» 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii. . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent. **10** — nel Regno cent. **15** — arretrato in Roma cent. **20** — nel Regno cent. **30** — all'Estero cent. **35**.*
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionalmente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **5** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà **della Nazione**

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto del 4 maggio 1885, num. 3074 (serie 3ª);

Visto l'allegato C della legge 2 aprile 1886, n. 3754 serie 3ª);

Vista la legge del 20 luglio 1891 n. 498;

Visto il Regio decreto 29 novembre 1891 n. 666;

Visto il decreto legislativo del 12 ottobre 1894, numero 473;

Inteso il parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'annesso regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro delle Finanze, sul servizio dell'Amministrazione del lotto.

Art. 2.

Il detto regolamento avrà effetto nel giorno stesso in cui entrerà in vigore il decreto legislativo del 12 ottobre 1894, n. 473, e da quel giorno sono abrogati il regolamento approvato col R. decreto 9 agosto 1886, n. 4019, il Regio decreto 19 maggio 1892, n. 272 ed ogni altra disposizione che fosse contraria ed incompatibile con quanto viene stabilito nell'annesso regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1895.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto: *Il Guardasigilli* V. CALENDA DI TAVANI.

REGOLAMENTO
sul servizio dell'Amministrazione del Lotto

TITOLO I.
Servizio generale del Lotto - Uffici direttivi e Personale

Servizio generale del Lotto.

Art. 1.

Il servizio del Lotto è diretto dal Ministero delle Finanze, alla cui immediata dipendenza son poste le Direzioni compartimentali stabilite per numero, sede e circoscrizione dalla unita tabella *A*. Da queste dipenderanno rispettivamente gli Uffici od Archivi succursali descritti in appendice alla tabella stessa e quelli che fossero per istituirsi.

a) *Attribuzioni della Direzione.*

Art. 2.

Le Direzioni compartimentali provvedono:

a) per le estrazioni del Lotto nei giorni ed ore stabiliti annualmente dal Ministero e con l'intervento della Commissione di cui all'art. 24 del decreto Reale 12 ottobre 1894, n. 473.

b) al regolare andamento della gestione amministrativa e con tabelle dei Ricevitori del Lotto nel rispettivo Compartimento;

c) al ricevimento delle matrici del giuoco ed al deposito delle medesime nell'archivio di rigorosa custodia con l'intervento della Commissione summenzionata;

d) all'accertamento della riscossione; all'accertamento, alla liquidazione ed al pagamento delle vincite superiori a lire mille e di quelle non pagate dai Ricevitori per mancanza di fondi sufficienti o per dubbio sulla regolarità del biglietto vincente; alla revisione della liquidazione ed all'accertamento delle vincite pagate di Ricevitori;

e) alla contabilità individuale di ciaschedun Ricevitore; ed alla contabilità generale delle riscossioni e spese per il Lotto nell'intero Compartimento;

) al ricevimento, custodia e distribuzione dei registri del Lotto ed alla relativa contabilità per numero e per denaro.

b) *Attribuzioni e facoltà del Direttore.*

Art. 3.

Il Direttore:

a) sopraintende a tutti gli affari del Lotto nel Compartimento a cui è preposto;

b) eseguisce e fa eseguire le Leggi, i Regolamenti e le Istruzioni risguardanti il giuoco del Lotto, al quale scopo corrisponde coi Ministeri delle Finanze e del Tesoro e con tutte le Autorità giudiziarie ed amministrative;

c) veglia a che il servizio proceda regolarmente, provvedendo direttamente ai bisogni dell'Amministrazione entro i limiti delle facoltà ad esso conferite dalle presenti Istruzioni, e promovendo pel rimanente dal Ministero le occorrenti disposizioni;

d) promuove dal Ministero i provvedimenti relativi alla approvazione delle malleverie dei Ricevitori ed impone i relativi supplementi;

e) tiene gl'incanti pubblici, conduce le licitazioni e trattative private, osservando la Legge e il Regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, e provvede alla stipulazione dei rispettivi contratti, pei quali sia stato previamente autorizzato;

f) determina il giorno e l'ora in cui deve cessare in tutti i banchi di ciascun comune e nei giorni prossimi a quello della estrazione, l'accettazione del gioco con biglietti di prezzo eguale od inferiore a centesimi cinquanta:

g) accorda agli Impiegati da lui dipendenti venti giorni di congedo in ciascun anno e, per speciali motivi, lo estende fino ad un mese.

Eguali congedi può accordare ai Ricevitori quando essi abbiano provveduto, coll'approvazione della Direzione, all'esercizio del banco, e la loro malleveria sia estesa anche alle gestione del Commesso gerente;

h) ammonisce per negligenza nel servizio, o per condotta riprovevole, gl'Impiegati che da esso dipendono, ed in caso di recidiva, o di mancanze gravi, li sospende dall'esercizio delle loro attribuzioni, ed anche solo dal percepire in tutto o in parte lo stipendio per un tempo non maggiore di quindici giorni, riferendone subito al Ministero.

Rispetto ai Ricevitori il Direttore ha facoltà di ammonirli e di multarli fino a L. 50, ed in caso di gravi mancanze può sospenderli dall'esercizio, riferendone subito al Ministero;

i) entro i limiti della spesa approvata dal Ministero, assume e licenzia dal servizio i facchini, e provvede alle riparazioni dei mobili, ai trasporti, nonchè all'acquisto, ad economia, degli oggetti di servizio.

Il Direttore risponde del servizio del quale è a lui affidata la direzione, salvo le responsabilità personali stabilite nel presente Regolamento per taluni Impiegati; egli perciò, tenendo conto di quanto è disposto nel Regolamento medesimo e delle rispettive attitudini, assegna a ciascheduno dei suoi dipendenti i lavori cui dovrà attendere.

Art. 4.

Il servizio di economato, degli stampati e di ogni altro oggetto d'uso dell'Amministrazione, è affidato ad un Impiegato a scelta del Direttore. Tale servizio viene disimpegnato in conformità alle prescrizioni del Regolamento per la Contabilità generale dello Stato, sotto l'immediata sorveglianza del Vice Direttore.

L'Impiegato designato dal Direttore tiene l'inventario dei mobili e degli altri oggetti di ragione erariale esistenti presso la Direzione ed occorrendo riparazioni od acquisto di oggetti nuovi, ne informa il Direttore per gli opportuni provvedimenti. Esso avrà in consegna gli stampati e ne curerà la distribuzione.

La Direzione somministra ai Ricevitori gli oggetti necessari alla infilzatura e al suggello delle matrici del giuoco e le ricevute a stampa delle bollette vincenti.

Art. 5.

Il Direttore non può assentarsi dall'Ufficio senza averne ottenuto il permesso dal Ministero; può tuttavia farlo nei casi di assoluta necessità per un termine non maggiore di giorni tre, prevenendone telegraficamente lo stesso Ministero.

In caso di assenza o d'impedimento del Direttore, il Vice Direttore ne assume le attribuzioni.

Qualora poi venga trasferito o cessi dalle funzioni, il Direttore deve consegnare i fondi, i valori che abbia ricevuto in deposito, i materiali di servizio, il magazzino dei bollettari e gli atti tutti d'ufficio al suo successore, facendone constare da processo verbale ed osservando le disposizioni all'uopo contenute nel vigente Regolamento di Contabilità generale e nelle Istruzioni generali sul servizio del Tesoro.

Art. 6.

Nel mese di agosto di ciascun anno, il Direttore riferirà sui risultati di servizio ottenuti nel precedente esercizio finanziario e sulla condotta degli Impiegati da lui dipendenti.

c) *Degl'Impiegati.*

Art. 7.

In occasione della prima nomina, ciascun Impiegato, quando non l'abbia precedentemente dato, deve prestare il giuramento alla presenza del Direttore, compilandosi di tale atto processo verbale.

Art. 8.

Ogni Impiegato deve assumere l'esercizio del suo ufficio entro il termine fissato nell'ordine di destinazione.

Nel caso di ritardo non giustificato per oltre quindici giorni, l'Impiegato è considerato come dimissionario.

Art. 9.

Gli Impiegati sono strettamente tenuti ad intervenire tutti i giorni all'ufficio durante l'orario stabilito dal Direttore. L'orario d'ufficio deve essere non minore di sette ore al giorno per tutti; dovrà essere continuativo per i membri delle Commissioni di verifica e potrà essere frazionato per gli altri.

Nei giorni di estrazione e nelle altre circostanze in cui il servizio lo esiga, il Direttore può prescrivere che gli Impiegati intervengano all'Ufficio pel maggior tempo necessario.

Nei giorni festivi l'orario può essere più breve, non mai minore però dell'orario normale.

Art. 10.

L'Impiegato che si assenti dall'ufficio senza regolare permesso, che rimanga assente oltre il congedo accordatogli, o che abbia ottenuto un congedo per causa simulata, incorre nella perdita dello stipendio per tanti giorni, quanti perdurò l'irregolare assenza, salvo le maggiori pene che siano reputate necessarie.

Se l'assenza irregolare si potragga oltre un mese, l'Impiegato può essere dichiarato dimissionario.

I casi di malattia debbono essere senza ritardo notificati all'immediato superiore, con produzione di un certificato medico, se la malattia dura oltre tre giorni.

Quando le assenze dall'Ufficio di un Impiegato, per motivi di salute si protraggano oltre il termine di due mesi in un anno il Direttore deve riferirne al Ministero con motivata relazione, pei provvedimenti opportuni.

L'Impiegato superiore ha l'obbligo di vegliare che nessuno dei suoi dipendenti si assenti dal suo posto senza regolare permesso.

Art. 11.

Quando per gravi cause occorra ad un Impiegato un congedo oltre il termine di un mese, deve produrre la domanda al Ministero col mezzo della Direzione da cui dipende.

L'istanza dev'essere corredata degli opportuni documenti giustificativi.

Art. 12.

È soggetto alla sospensione dall'impiego o dall'esercizio del banco l'Impiegato od il Ricevitore chè, in seguito a provvedimento dell'Autorità giudiziaria, trovisi sottoposto a procedimento penale.

La sospensione in questo caso cessa col finire del giudizio, e, questo ultimato, il Ministero provvede sulla sorte dell'Impiegato o del Ricevitore.

Durante il processo sono applicate agl'Impiegati le disposizioni di cui il Regio decreto 25 ottobre 1866, n. 3343, e queste possono essere estese ai Ricevitori quando vi concorrano circostanze meritevoli di riguardo.

Art. 13.

Chi si rende colpevole di indolenza e trascuratezza nell'esercizio delle sue attribuzioni, chi dimostra insubordinazione ai suoi superiori o tiene una condotta irregolare, si esponne alla censura, alla sospensione dallo stipendio o dall'impiego, o anche alle revoca del servizio secondo le circostanze.

Art. 14.

Le funzioni di ogni grado sono personali ed, oltre alle incompatibilità stabilite dalle leggi vigenti, sono incompatibili con quelle di Membro delle Commissioni comunali per le liste elettorali, Sindaco o Membro della Giunta comunale; con qualsiasi impiego, sia pubblico che privato; nonchè coll'esercizio di qualsiasi professions o ramo di industria o commercio.

Art. 15.

Gli uscieri ed inservienti sono tenuti ad adempiere tutte quelle incombenze, che hanno attinenza al servizio degli Uffici; ad essi è specialmente affidata la custodia e la polizia dei locali e dei mobili, la manutenzione dei caloriferi e l'illuminazione degli Uffici.

Hanno altresì l'obbligo di attendere alla spedizione ed al trasporto dei pieghi, al pronto recapito di tutta la corrispondenza ufficiale, anche nei giorni festivi, ed oltre il consueto orario, ove occorra, negli altri giorni.

CAPITOLO II.
Delle estrazioni

Estrazioni.

Art. 16.

Le estrazioni si effettuano in ogni settimana nei giorni e nelle ore indicati nella tabella compilata ogni anno dal Ministero.

Le Direzioni comunicano questa tabella ai Prefetti, Sotto-prefetti agli Intendenti di finanza, ai Sindaci, agli Uffici postali ed ai Ricevitori del Lotto.

Art. 17.

Le estrazioni sono fatte pubblicamente con l'intervento della Commissione di cui all'art. 21 del Decreto Reale 12 ottobre 1894, n. 473, e si eseguiscono per mezzo di un'urna a giorno, entro la quale vengono riposti i novanta numeri chiusi in altrettanti astucci perfettamente eguali.

Le formalità da seguirsi nelle estrazioni saranno descritte in apposite Istruzioni.

Del compimento delle accennate formalità e del risultato della estrazione si fa constare mediante processo verbale sottoscritto da tutti i membri della Commissione.

Art. 18.

Per l'intervento degli Uffiziali, di cui all'art. 24 del Decreto Reale 12 ottobre 1894, n. 473, alle estrazioni del Lotto e alle altre operazioni per le quali è richiesta la loro presenza, nell'intervallo fra una estrazione e l'altra, al Prefetto ed al Sindaco viene corrisposta una indennità di rappresentanza nella somma di lire venti per ogni estrazione.

Quando l'intervento sia richiesto più di una volta in una settimana, l'indennità di rappresentanza viene alzata a lire trenta.

Negli Archivi succursali, dove non ha luogo l'estrazione, l'indennità ai detti Uffiziali è di L. 10 per il primo intervento e di L. 20 quando sia richiesto più di una volta in una settimana.

Le Direzioni e gli Archivi succursali del Lotto compilano e trasmettono mensilmente al Ministero una nota pel pagamento di tali indennità.

Art. 19.

Le altre spese concernenti le estrazioni vengono corrisposte nella misura stabilita nella unita tabella *B*.

Le Direzioni compilano e trasmettono mensilmente al Ministero una nota pel pagamento di dette spese.

Bollettini ufficiali e notizia telegrafica estrazioni.

Art. 20.

In base al processo verbale della estrazione il Direttore fa immediatamente eseguire la stampa del bollettino ufficiale dei numeri sortiti ed autenticandolo coll'impressione del bollo a secco della Direzione lo dirama subito ai Ricevitori, alle Direzioni ed Archivi succursali, al Ministero ed a quegli Uffici ed Autorità cui potesse interessare. Egli inoltre comunica telegraficamente l' estrazione alle Direzioni del Lotto.

Ciascuna di queste comunica nell'egual modo, insieme alla estrazione del proprio, anche quella degli altri Compartimenti, a tutti quei banchi da essa dipendenti ai quali non possa giungere il bollettino ufficiale entro 24 ore. Ai Ricevitori dei banchi situati nelle città sede di Direzione, i Direttori comunicano con apposito bollettino, da ritirarsi a cura dei Ricevitori stessi, i numeri sortiti dalle otto ruote degli altri Compartimenti risultanti dalle anzicennate comunicazioni telegrafiche.

TITOLO III.
Gestione amministrativa e contabile dei banchi di Lotto

a) Banchi del Lotto.

Art. 21.

Nei limiti stabiliti dall'art. 3 del Decreto Reale 12 ottobre 1894, n. 473, è in facoltà del Ministro delle Finanze di variare la sede dei banchi quando si rendono vacanti, d'istituirne, ove occorra, dei nuovi, o di tramutarli in Collettorie.

Quando si debbano istituire nuovi banchi, o si debba variare la sede di quelli esistenti, non potrà intercedere, fra un banco e l'altro una distanza minore di 200 metri.

Le Collettorie sono banchi succursali retti da persone idonee e di fiducia del Ricevitore, e devono essere esercitate con le stesse norme che regolano i banchi.

Art. 22.

I banchi del Lotto devono essere stabiliti in locali decenti, di facile accesso e a terreno, ed avere sulla porta d'ingresso, oltre lo stemma nazionale, l'iscrizione in grandi lettere:

Banco del Lotto N. . . . .

Art. 23.

Nei locali destinati ad uso dei banchi di Lotto non può essere esercitato alcun commercio o industria.

Solo quando si tratti di banchi di tenuissimo reddito ciò può essere consentito previo permesso del Direttore, e purchè il nuovo esercizio sia conciliabile col servizio e col decoro della Amministrazione.

Le spese per pigione di locali, per mobili, trasporti e stampati ed ogni altra di amministrazione rimangono a carico del Ricevitore.

Art. 24.

Il banco deve rimanere costantemente aperto al pubblico da mane a sera, tranne i giorni riconosciuti festivi per gli effetti civili, e nel giorno della chiusura del giuoco sino all'ora che è all'uopo stabilita.

Art. 25.

In ogni banco devono tenersi affissi, in modo da renderne agevole al pubblico l'esame e la conoscenza, le leggi, i regolamenti, il prontuario per il calcolo delle vincite, la tabella delle minime poste accettabili sulle diverse sorti e con quantità di numeri giuocati da 1 a 90, e le altre disposizioni concernenti i rapporti dei giuocatori con l'Amministrazione.

b) *Ricevitori.*

Art. 26.

Il Ricevitore che ha conseguita tale nomina dal Governo, è ammesso, a cura della Direzione ad esercitare il suo ufficio nel banco cui fu destinato, entro il termine fissato nel decreto di nomina. Se in tale termine egli non offre la prova d'aver prestato la cauzione prescritta, viene dichiarato dimissionario.

Art. 27.

La cauzione dei Ricevitori è fornita in rendita del Debito Pubblico dello Stato, con deposito in numerario presso la Cassa dei Depositi e Prestiti, o con buoni del Tesoro a lungo scadenza. Nel primo caso il valore della rendita è stabilito in ragione del corso medio di essa nel semestre precedente, secondo le norme stabilite dal Regio decreto 8 giugno 1873, n. 1147.

L'ammontare della cauzione deve corrispondere alla somma delle riscossioni di due estrazioni, calcolata in base alla media del precedente triennio, per i banchi delle città nelle quali hanno sede le Direzioni del Lotto, ed alla somma delle riscossioni di quattro estrazioni, calcolate nello stesso modo, per tutti gli altri banchi.

Accertandosi durante l'esercizio un costante aumento nella ordinaria riscossione del banco, il Ricevitore non può ricusarsi, sotto pena della dimissione dal servizio, di prestare un proporzionato supplemento di cauzione.

Art. 28.

La cauzione dei Ricevitori è approvata mediante decreto ministeriale in base a proposta del Direttore del Lotto.

Art. 29.

I Ricevitori del Lotto non possono far cessione del banco di cui sono titolari; l'infrazione di questo divieto avrà per effetto la loro rimozione dal posto.

Essi devono attendere personalmente all'amministrazione del banco; possono però essere autorizzati dalla Direzione, mediante apposito decreto, a farsi rappresentare da un idoneo Commesso gerente, con estensione della cauzione al suo operato, nel solo caso di comprovata malattia o di avanzata età, che li renda assolutamente inabili ad attendere personalmente all'esercizio del banco, semprechè la persona da essi proposta si trovi nelle stesse condizioni richieste per la nomina Ricevitore del Lotto.

Hanno sempre diritto a farsi rappresentare nell'esercizio del banco le donne e gli orfani fino a che non abbiano raggiunto la maggiore età, e coloro che fossero chiamati a prestare servizio militare, limitatamente però al tempo durante il quale rimangono sotto le armi.

Per misure disciplinari o nell'interesse del servizio, il Ministro delle finanze potrà disporre il tramutamento di un Ricevitore da un banco ad un altro, semprechè trattisi di banchi della stessa categoria e della stessa classe, giusta l'articolo 2 del Regio decreto n. 666 del 29 novembre 1891.

Però fino a che non sia trascorso un biennio dall'immissione in servizio di un Ricevitore trasferito da uno ad altro banco, l'aggio di cui si terrà conto agli effetti dei concorsi a banchi di classe o categoria superiore, sarà calcolato in base al reddito del banco precedentemente gestito.

Con questa condizione potranno i Ricevitori concorrere, a titolo di promozione, ai banchi della classe cui apparteneva il banco precedentemente gestito od a quelli della classe immediatamente superiore, anche prima che sia trascorso un biennio di gestione nell'ultimo banco ottenuto.

Art. 30.

I Ricevitori non possono variare la sede del banco, nè raccogliere o far raccogliere giuochi fuori di esso, senza esserne precedentemente autorizzati dalla Direzione.

Art. 31.

I Ricevitori sono personalmente responsabili della amministrazione del banco e dell'operato dei Gerenti e commessi di cui si valgono.

Art. 32.

Sarà fornita a ciascun Ricevitore una dotazione di registri del giuoco a prezzo fisso dei diversi tipi in relazione al presunto rispettivo consumo per un totale importo eguale all'ammontare della cauzione effettivamente prestata in numerario, in buoni del Tesoro o in rendita calcolata al medio corso legale del semestre precedente, tenuto conto della prescritta deduzione del decimo.

Il Ricevitore dovrà dar conto in qualsiasi momento della dotazione ricevuta, con la esibizione di registri non adoperati, od impiegati solo in parte, con la esibizione di biglietti vincenti pagati ed infine con denaro ricavato dalle riscossioni, dedotto l'aggio provvisoriamente liquidato sulla riscossione dell'ultimo periodo estrazionale e dedotto l'ammontare dei biglietti annullati uniti alle matrici ultimamente spedite alla Direzione.

Art. 33.

I giuochi si ricevono giusta la tariffa fissata nell'art. 7 del Decreto Reale 12 ottobre 1891, e nel modo ed alle condizioni in esso stabilite.

Art. 34.

I Ricevitori completano accuratamente le indicazioni a stampa esistenti sopra ciascun biglietto, e sono rigorosamente tenuti a scrivere con la maggiore diligenza e chiarezza, i giuochi sulla matrice e sul biglietto, in presenza dei giuocatori.

Art. 35.

Eseguita la registrazione della giocata, il Ricevitore, prima di staccare il biglietto per consegnarlo al giuocatore, deve collazionarlo colla matrice.

I biglietti devono staccarsi dalla matrice in modo che rimanga in essa una parte sufficiente del frapposto bollo e della leggenda.

c) *Registri predisposti e difettosi.*

Art. 36.

I Ricevitori, per ciascuna estrazione, possono integrare preventivamente le indicazioni di cui l'art. 34 sopra un numero di registri non maggiore del reale consumo del banco. Tuttavia per ogni cento registri consumati del prezzo da centesimi 12 a centesimi 50 per biglietto, sarà tollerata l'eccedenza di due registri. Superata questa misura, i Ricevitori sono tenuti a risarcire l'Amministrazione del costo dei registri predisposti in eccedenza, in ragione di centesimi 20 per ciascuno.

Tutti i registri, di prezzo eguali o superiori ad una lira per biglietto, predisposti in eccedenza saranno addebitati al Ricevitore, sempre in ragione di 20 centesimi cadauno.

Il prezzo dei registri prepisposti in eccedenza sarà computato noi proventi diversi di cui all'art. 121.

Art. 37.

E' severamente vietato di servirsi per le successive estrazioni di registri predisposti per le estrazioni antecedenti sotto pena di una multa non inferiore a L. 10 per ogni registro e della sospensione in caso di recidiva.

Riscontrando difettosi alcuni registri all'atto di predisporli, i Ricevitori non possono adoperarli in alcun modo. Tanto questi registri, quanto quelli predisposti in eccedenza saranno descritti in apposito elenco ed inviati settimanalmente alla Direzione, che li ricambierà, se nulla vi osti, con altrettanti registri perfetti di egual prezzo.

d) *Ricevimento del giuoco.*

Art. 38.

Ciascun biglietto non può contenere che una sola giuocata, eccezion fatta per quanto viene disposto nell'art. 20 del Decreto Reale 12 ottobre 1894, n. 473, circa il giuoco di un solo numero contro gli altri 89.

Una giocata s'intende costituita da una sola serie di numeri, qualunque sieno le sorti alle quali essa venga applicata

Le giocate di estratto determinato non possono scriversi cumulativamente con altre sorti sopra la stessa bolletta. Le caselle delle sorti escluse dalla giocata devono segnarsi con due tratti di penna orizzontali.

La giocata di estratto determinato deve essere sempre specificata con le parole, *primo, secondo, terzo, quarto, quinto;* quella di estratto semplice con la parola *semplice.* Nessuna di queste indicazioni potrà essere abbreviata.

Art. 39.

L'annullamento delle giocate, nei casi in cui è prescritto dall'art. 14 del Decreto Reale 12 ottobre 1894, n. 473, cioè di sbaglio o sgorbio nella scrittura dei numeri o della posta, si fa segnando con due linee trasversali la matrice e la bolletta figlia e ripiegando quest'ultima sulla prima.

Ove la bolletta sia già staccata dalla matrice, il Ricevitore deve anche segnare su questa, la parola *annullata,* porvi la firma, e attaccarvi, sovrapponendolo, la bolletta figlia.

Il Ricevitore deve eziandio descrivere in apposito elenco le bollette staccate dalle matrici ed annullate come sopra, ed inviare l'elenco stesso alla Direzione nel piego delle matrici del giuoco, chiuso in busta separata e suggellata all'indirizzo del Direttore.

Senza l'adempimento di tutte le prescritte formalità è posto a carico del Ricevitore il prezzo dei biglietti annullati.

Art. 40.

L'annullamento dei biglietti non staccati e legati giusta quanto è prescritto nell'art. 16 del Decreto Reale 12 ottobre 1894, n. 473, dovrà esser fatto con due linee orizzontali continue discoste l'una dall'altra, che partendo dal margine sinistro della matrice comprendano la matrice e quanto è lungo il biglietto.

Fra l'una e l'altra linea dovrà essere ripetuta la parola *legato* tanto sulla matrice quanto sul biglietto.

Se un biglietto legato viene staccato da quello che ne comprende il prezzo nelle poste, perde qualsiasi valore agli effetti del giuoco.

Art. 41.

Per la limitazione delle poste sulle giuocate di estratto prescritta alla lettera *d* dell'art. 15 del Decreto Reale 12 ottobre 4894, n. 473, la Direzione ripartisce fra i diversi banchi del proprio Compartimento, in ragione dell'importanza di ciascuno e del giuoco che ordinariamente riceve, la somma entro la quale devono contenersi le poste di estratto assegnatale dalla tabella *A* allegata al R. Decreto summenzionato.

La detta somma s'intende applicata sopra ognuno dei novanta numeri e per ciascuna sortita; quindi la dote complessiva di ogni numero corrisponde al quintuplo della somma suddetta.

Per non oltrepassare la somma prestabilita, i Ricevitori devono riportare le poste delle giuocate medesime sopra una nota la quale deve essere spedita alla Direzione insieme alle matrici nel giorno della estrazione. I Ricevitori sono responsabili verso l'Amministrazione del valore delle vincite che fossero accertate sovra poste eccedenti la somma fissata pel banco.

Art. 42.

A misura che si riempie di giuochi un registro i Ricevitori devono segnare sulla copertina il numero dei biglietti annullati o detrarne l'importo dal prezzo dell'intero registro per ottenere l'effettivo ammontare dell'incasso.

La somma riscossa con ciascun registro viene riportata in un elenco o prospetto dei sommati da farsi in doppio esemplare.

In questo elenco i registri adoperati saranno descritti per gruppi a seconda del prezzo, e le somme riscosse figureranno, nell'apposita colonna, a fianco del numero progressivo del corrispondente registro.

Il Ricevitore deve inoltre trascrivere con la massima diligenza e chiarezza i giuochi contenuti in ciascun registro, sopra una copia giuochi da rimanere presso il banco per servire di norma nel pagamento delle vincite. Egli indicherà inoltre per ogni giuocata il numero dei biglietti *legati* a quello sul quale fu scritta.

e) *Chiusura del giuoco.*

Art. 43.

Giusta le disposizioni contenute nell'art. 32 del decreto Reale 12 ottobre 1894, n. 473, la Direzione stabilisce per ciascun banco su quali registri di prezzo eguale od inferiore a cent. 50 ed in quale ora dei giorni prossimi alla estrazione dovrà cessare l'accettazione del giuoco; la Direzione stessa stabilisce il giorno e l'ora in cui dovrà definitivamente chiudersi tutto il giuoco.

In ciascuno dei detti giorni e nell'ora fissata il Ricevitore chiude il giuoco sopra i registri con i biglietti dei quali deve cessare la vendita, appone data e firma sulla matrice dell'ultimo biglietto giuocato e la parola *chiuso,* annulla ciascuna bolletta rimasta in bianco mediante due linee in croce, rilega mediante cordicella infilzata nelle matrici ed assicurata con suggello a piombo fornito dalla Amministrazione le matrici dei registri sui quali il giuoco fu chiuso, e li spedisce o li consegna immediatamente alla Direzione insieme ad un conto in doppio dei registri consumati, sul quale fu risultare complessivamente il numero dei registri spediti, distinti per i diversi prezzi.

Però nel giorno in cui il giuoco viene definitivamente chiuso su tutti indistintamente i registri, oltre al conto summenzionato, il Ricevitore allega al piego delle matrici il prospetto dei sommati di cui al precedente art. 42.

Sul detto prospetto dovranno essere prima addizionate le riscossioni parziali per tutti i registri di egual prezzo, e quindi riepilogate per ottenere la riscossione totale.

I banchi assegnati ad un Archivio succursale faranno le suaccennate spedizioni o consegne all'Archivio stesso.

Art. 44.

Ove per variazioni nell'orario postale, o per qualsiasi causa, prevedano i Ricevitori che attenendosi all'ora stabilita per chiudere il giuoco, nell'ultimo giorno in cui può essere accettato, il piego delle matrici non possa giungere in tempo utile alla Direzione, devono ovviare, per quanto è da loro, a siffatto inconveniente, anticipando la anzidetta operazione, e porgendone avviso contemporaneamente alla Direzione.

Art. 45.

Chiuso definitivamente il giuoco, e, compiute sulle matrici le operazioni indicate al precedente articolo 43 i Ricevitori le trasmettono alla Direzione unitamente ai modelli numeri 12, 13, 14 e 16 sopra cennati.

Ricevitori delle città in cui hanno sede le Direzioni, consegnano direttamente le matrici e i documenti suddetti.

Gli altri invece ne formano un piego, che assicurato con funicella e debitamente suggellato, devono consegnare all'uffizio postale in *raccomandazione,* ritirandone corrispondente ricevuta.

Le Direzioni potranno autorizzare i Ricevitori dei banchi vicini alla città sede dell'Ufficio direttivo a consegnare essi pure direttamente le matrici ed i documenti.

In questi casi sarà rilasciata una ricevuta del piego consegnato.

I Ricevitori che stanno alla dipendenza di un Archivio succursale rivolgono a questo soltanto le matrici ed i mod. nn. 14 e 16. I pro

spetti modelli nn. 12 o 13 devono essere spediti contemporaneamente alla Direzione per le operazioni di cui è cenno nei seguenti articoli.

Art. 46.

Se per qualsiasi motivo non si raccolgono giocate per la estrazione del Compartimento, il Ricevitore ne dà avviso alla Direzione, o all'Archivio succursale, nello stesso giorno e con lo stesso mezzo con cui avrebbe dovuto far pervenire le matrici.

Art. 47.

Se per colpa del Ricevitore, il piego delle matrici, o qualche matrice solamente, non perviene in tempo utile alla Direzione od all'Archivio succursale, il Ricevitore stesso incorre nella perdita dell'aggio di riscossione per una o due settimane, ed in caso di recidiva sarà sospeso dall'esercizio.

f) *Pagamento di vincite — Denuncie.*

Art. 48.

I Ricevitori tenendo per base il bollettino ufficiale delle estrazioni — solo documento attendibile per il pagamento delle vincite — e con la scorta delle copie dei giuochi, formano uno spoglio delle vincite, e lo trasmettono indilatamente alla Direzione.

Lo stesso modello dev' essere trasmesso ancorchè non siavi stata alcuna vincita, nel qual caso i Ricevitori devono apporvi analoga dichiarazione.

Quando poi nello spoglio già inviato sia avvenuto qualche errore od omissione, i Ricevitori *devono ripararvi*, trasmettendone subito altro esemplare corretto e completo.

Essi devono inoltre esporre all' ingresso del banco i bollettini ufficiali di tutte le estrazioni del Regno, mantenendoveli fino al giorno ed all' ora fissati per la successiva estrazione e conservandoli poi nel locale della banco per un periodo non minore di tre mesi.

Art. 49.

La liquidazione delle vincite viene fatta esclusivamente in base al prontuario pubblicato a cura del Ministero delle finanze, Direzione generale delle privative, con le avvertenze e norme nel medesimo stampate.

Una copia del detto prontuario sarà posta a disposizione del pubblico presso ogni banco, ed il Ricevitore dovrà prestarsi a spiegarne l'uso a chiunque abbia presentato un biglietto vincente o si presenti per giuocare.

Una copia sarà dal Ministero delle finanze spedita a tutti i Sindaci dei comuni ove esistono o fossero istituiti banchi di lotto, per poter essere esaminata da chiunque ne abbia interesse.

Art. 50.

Le vincite saranno pagate all'esibitore del biglietto semprechè questo venga presentato entro il termine di giorni trenta da decorrere da quello successivo alla data dell'estrazione cui la vincita si riferisce, e concorrano le condizioni stabilite dall'art. 28 del decreto Reale 12 ottobre 1894, n. 473.

Quando il giuocatore abbia denunziato la vincita entro il detto termine, conformemente all'articolo suaccennato il biglietto deve essere in ogni caso presentato non oltre il novantesimo giorno da quello successivo alla data della estrazione, cui la vincita stessa si riferisce. Scorso questo termine non si fa più luogo al pagamento della vincita.

Art. 51.

La denunzia della vincita entro il termine di giorni trenta, deve essere fatta alla Direzione o all'Archivio succursale che custodisce la matrice da cui fu staccato il biglietto, e può esser fatta anche a mezzo di lettera raccomandata, quando questa possa giungere all'ufficio competente entro il termine stabilito, o con telegramma.

La denunzia deve indicare esattamente il numero e la sede del banco che ha rilasciato il biglietto, la data dell'estrazione e la ruota cui il biglietto si riferisce, il numero d'ordine del registro, quello del biglietto ed il suo prezzo, i numeri e le sorti vincenti.

Art. 52.

Le Direzioni e gli Archivi succursali annotano in apposito registro a madre e figlia, le denunzie delle vincite. La bolletta madre rimane presso la Direzione e la bolletta figlia è rilasciata al vincitore in prova della fatta denunzia

Art. 53.

Il pagamento delle vincite è fatto dai Ricevitori, sotto la loro responsabilità, all'atto della presentazione dei biglietti ad eccezione di quelle superiori a lire 1000 o che non possono essere soddisfatte per insufficienza dei fondi del banco; in questi casi il pagamento è disposto dalle Direzioni.

I Ricevitori però prima di addivenire al pagamento devono accertarsi, mediante gli opportuni riscontri dei biglietti colle copie della esistenza delle vincite.

Nei casi di molte vincite, per il pagamento delle quali i fondi del banco non fossero sufficienti, i Ricevitori debbono pagare a preferenza le vincite di minore importo, sotto pena della sospensione dall'impiego.

È severamente proibito di chiedere o di accettare mance in occasione di pagamento di vincite.

Art. 54.

Effettuato il pagamento delle vincite, i Ricevitori devono scrivere sul dorso dei biglietti la seguente formula:

Pagato addì 189

Il Ricevitore

. . . .

Tutti i biglietti vincenti pagati dal Ricevitore vengono da esso divisi per estrazione e quindi raggruppati per ciascuna specie secondo il numero progressivo dei registri di egual prezzo e delle bollette.

In tal modo disposti vengono descritti sopra altrettante tabelle in doppio esemplare quante sono le estrazioni cui i biglietti si riferiscono.

Un solo esemplare per ciascuna estrazione viene, dal Ricevitore, addizionato e riassunto.

Art. 55.

I biglietti portanti vincite eccedenti le lire mille, quelli di minore somma, pel pagamento dei quali i fondi del banco non siano sufficienti, e finalmente quelli sulla cui regolarità cada qualche dubbio, devono essere dai Ricevitori ritirati mediante ricevuta da rilasciarsi in doppio (modello n. 1) e trasmessi alla Direzione, o all'Archivio succursale, in plego *assicurato*, a meno che il giuocatore non preferisca di presentare egli stesso personalmente il biglietto vincente alla Direzione o all'Archivio succursale.

Una delle ricevute, rilasciate come sopra, deve essere tosto trasmessa dal giuocatore alla Direzione o all'Archivio succursale; l'altra viene da lui esibita all'atto del pagamento.

Le vincite eccedenti le lire mille, e quelle di minore importo, pel soddisfacimento delle quali i fondi del banco non sieno sufficienti, quando il vincitore non creda di valersi della facoltà concessa dall'articolo 33 del decreto Reale 12 ottobre 1894, n. 473, chiedendo cioè la conversione della somma vinta in deposito postale di risparmio, sono pagate con ordini delle Direzioni sulle Tesorerie provinciali.

Però gli ordini per somme inferiori a lire mille, quando il creditore non risieda nel capoluogo della provincia e chieda che il pagamento gli sia fatto nel Comune di residenza del banco, devono essere trasmessi dalle Intendenze di finanza pel pagamento agli Agenti della riscossione del comune stesso o a quelli dei comuni più vicini.

I biglietti sulla cui regolarità cada dubbio, di cui al 1° comma del presente articolo, sono sottoposti al confronto con le relative matrici e, riconosciuti ammissibili, vengono muniti dalla Direzione o dall'Archivio succursale del *visto buono* per la somma da pagare e restituiti al Ricevitore o al giuocatore, onde siano soddisfatti coi fondi del banco.

Ogni qual volta il possessore di un biglietto vincente un premio superiore alle lire mille, invece di presentarsi personalmente alla Direzione od all'Archivio succursale, preferisca valersi del Ricevitore a nome del quale viene di conseguenza emesso l'ordine di pagamento, la responsabilità dell'Amministrazione, di fronte al possessore del biglietto, non sarà maggiore di quella che avrebbe se la persona a favore della quale viene emesso l'ordine di pagamento fosse lo stesso possessore od un privato qualunque dal medesimo designato.

g) Vincite da convertirsi in depositi a risparmio.

Art. 56.

Nel caso previsto dall'art. 33 del decreto Reale 12 ottobre 1894, n. 473, quando vengono presentate al banco di Lotto bollette vincenti non superiori a lire mille, per essere convertite in depositi postali di risparmio, il Ricevitore ha l'obbligo di procurare all'esibitore della bolletta il corrispondente libretto di risparmio, versando immediatamente la somma nel locale Ufficio postale.

Se le bollette vengono presentate ad un Ufficio postale, questo le ritira mediante ricevuta staccate da registro a madre e figlia, e le spedisce al Ricevitore del Lotto, se residente nello stesso comune, per riscuotere la somma e rilasciare il libretto di risparmio.

Art. 57.

Se il Ricevitore del Lotto manca di fondi, o ha dubbi circa la regolarità della vincita, deve ritirare le bollette che gli sono direttamente presentate dal vincitore, rilasciandone ricevuta sul modello n. 1 e deve inviarle alla Direzione in *piego assicurato* con la dichiarazione che gli furono presentate per esserne convertita la somma in depositi postali di risparmio, giustificando il motivo pel quale non potè soddisfare immediatamente alla richiesta del vincitore.

Se le bollette gli furono comunicate dall'Ufficio postale, il Ricevitore nel caso suindicato deve restituirle all'Ufficio medesimo, dichiarando come sopra il motivo del non effettuato pagamento. Tale dichiarazione è fatta in calce allo stesso modello di richiesta n. 23. L'Ufficio postale trasmette, *in assicurazione*, alla Direzione da cui il banco dipende le bollette vincenti e la dichiarazione del Ricevitore, affinchè spedisca l'occorrente ordine di pagamento.

Eguale procedimento è osservato dall'Ufficio postale quando gli sono presentate bollette vincenti per giocate effettuate in banco di Lotto non residente nello stesso Comune. La Direzione però deve accertare la sussistenza dei motivi che impedirono al ricevitore la pronta conversione della vincita e quando risulti la loro insussistenza, lo sottopone a severe misure disciplinari, promovendone la remozione se recidivo.

Art. 58.

La Direzione appena ricevute le bollette vincenti presentate al banco di Lotto, o all'Ufficio postale, per essere convertite in depositi a risparmio, provvede per il riscontro con le matrici, come all'art. 86 del presente Regolamento, ed emette tosto l'ordine di pagamento a favore del Cassiere della Direzione provinciale delle Poste da cui dipende l'Ufficio postale che deve emettere il libretto di risparmio.

Dell'emissione di quest'ordine di pagamento la Direzione, dà avviso contemporaneamente alla Direzione provinciale ed allo stesso Ufficio postale dal quale ha ricevuto la bolletta, autorizzando quest'ultimo a convertire l'importare della vincita in un deposito a risparmio. L'avviso per l'Ufficio postale deve essere spedito in doppio esemplare.

L'Ufficio postale rilascia il libretto, e versa come danaro l'avviso di cui sopra. Nel caso che qualche bolletta non possa essere ammessa per qualsiasi ragione, la Direzione ne informa per lettera l'Ufficio postale che l'abbia spedita, per darne comunicazione all'interessato.

Art. 59.

Quando l'Ufficio che deve rilasciare il libretto di risparmio risieda fuori delle provincie assegnate alla Direzione, l'ordine di pagamento è commutato in vaglia del Tesoro a favore del Cassiere della Direzione provinciale delle Poste, da cui dipende l'Ufficio che deve emettere il libretto di deposito. In questo caso la Direzione emetterà l'ordine di pagamento sulla Tesoreria locale, quando anche i biglietti di vincita fossero stati rilasciati da banchi posti in altra provincia.

L'invio del vaglia alla Direzione delle Poste è fatto dall'Intendenza di Finanza.

h) Gestione contabile del banco.

Art. 60.

Nel giorno in cui deve aver luogo l'estrazione ed in ogni caso nel giorno di sabato di ogni settimana il Ricevitore spedisce alla Direzione la richiesta dei registri, di cui all'art. 115, che egli presume il dover consumare nel secondo periodo estrazionale successivo a quello compiuto o che sta per compiersi. Nella richiesta dovrà essere indicato il numero dei registri per ognuno dei diversi prezzi, e riepilogata per numero e per valore complessivo.

Art. 61.

Entro i tre giorni successivi a quello della data della estrazione, il Ricevitore è tenuto ad impiegare il residuo prodotto della corrispondente riscossione nell'acquisto di nuovi registri, giusta l'ultima richiesta precedentemente inviata alla Direzione. A tale scopo egli versa nella Tesoreria della rispettiva provincia il detto prodotto, dedotto l'aggio ed il valore delle vincite pagate, e ne richiede quietanza a favore del Magazziniere contabile della Direzione.

Il versamento deve in ogni caso essere di tale entità da rendere possibile al ricevitore di dare conto della dotazione nel modo stabilito dall'art. 32.

Art. 62.

Il Ricevitore deve provvedere perchè esistano sempre nel suo banco i registri necessari per ricevere il giuoco anche nei casi di eccezionale affluenza di pubblico; egli perciò può anche mediante straordinari versamenti richiedere in via d'urgenza nuovi registri alla Direzione, la quale è tenuta a provvedere immediatamente sulla presentazione della quietanza di Tesoreria accompagnata dalla straordinaria richiesta del Ricevitore.

Art. 63.

Ogni qualvolta il Ricevitore non fosse in grado di dare conto della dotazione o non si fosse procurato in tempo i registri occorrenti per il giuoco, tanto nei casi di ordinario quanto in quelli di straordinario consumo la Direzione potrà a suo giudizio e nell'interesse del pubblico e dell'Amministrazione provvedere in due modi: o con la temporanea chiusura del banco, protratta fino al giorno in cui il Ricevitore si sarà rifornito di registri nella quantità occorrente per completare la dotazione, e per un periodo di tempo più lungo se per misura disciplinare conveniasse di farlo, oppure potrà provvedere per la gestione d'ufficio del banco. In quest'ultimo caso un Agente della Amministrazione si recherà nel banco con i registri necessari ed il Ricevitore, il Reggente ed il Gerente sarà tenuto, sotto comminatoria della destituzione del titolare in caso di rifiuto, a prestare oltre al locale, mobili, stampati e quanto altro occorra senza diritto ad alcun compenso, anche l'opera sua personale per il ricevimento del giuoco e per la gestione amministrativa della ricevitoria sotto la sorveglianza dell'Agente dell'Amministrazione.

Il prodotto però della vendita dei biglietti sarà integralmente ritirato alla sera di ciascun giorno dall'Agente e versato nella Tesoreria; l'aggio che sarebbe spettato al Ricevitore, dedotta la spesa per compenso all'Agente ed al personale dei commessi, andrà a favore dell'Amministrazione.

La gestione d'ufficio potrà essere prolungata in base agli stessi criteri che serviranno nei casi di chiusura temporanea del banco.

Art. 64.

Sui proventi di ciascuna estrazione i Ricevitori possono ritenersi porzione dell'aggio loro assegnato nella misura stabilita dalla seguente tabella:

AMMONTARE DELLE RISCOSSIONI	AGGIO normale per ogni 100 lire	AGGIO eccezionale e transitorio per i banchi già concessi ad impiegati od a pensionati dello Stato che rinunziarono allo stipendio e alla pensione prima della attivazione della legge 20 luglio 1891 n. 498
Da L. 1 fino a L. 200	10 1/2	10 1/2
» » 400	10	10
» » 550	9 1/2	9 1/2
» » 650	9	9
» » 750	8 1/2	8 1/2
» » 850	8	8
» » 1000	7 1/2	7 1/2
» » 1200	7	7
» » 1400	6 1/2	6 1/2
» » 1700	6	6
» » 2300	5	5 1/2
» » 3300	4 1/2	5
» » 5800	4	4 1/2
Oltre le . . » 5800	3 1/2	4

Alla fine dell'anno sul risultamento totale della riscossione, ciascun Ricevitore potrà essere accreditato della somma corrispondente al

complemento d'aggio a lui dovuto, depurato dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile e degli oneri. Fino alla concorrenza di detta somma potrà ritirare un numero di registri di equivalente importo complessivo.

Art. 65.

L'aggio è liquidato tenendo per base la riscossione effettiva dell'intero anno.

Qualora un Ricevitore abbia tenuto l'esercizio per una parte soltanto dell'anno, la riscossione deve proporzionarsi in ragione dell'anno intero, giusta il numero delle estrazioni nel medesimo stabilite, ed applicata alla somma risultante la graduale misura dell'aggio, ne è attribuita al Ricevitore la parte corrispondente alla riscossione effettiva.

Art. 66.

La quietanza di versamento di cui al precedente art. 61, che i Ricevitori devono procurarsi nel terzo giorno successivo a quello dell'ultima estrazione, dovrà nello stesso giorno essere spedita alla Direzione insieme a tutti i biglietti di vincite da essi soddisfatte, ed alle tabelle di cui è cenno al precedente art. 54.

Però i Ricevitori dei banchi situati fuori delle città sedi di Ufficio direttivo, potranno ritardare la spedizione della quietanza di versamento sino al successivo venerdì ed in tal caso, al momento dell'invio delle bollette vincenti e delle tabelle, trasmetteranno la quietanza od un vaglia postale intestato al Tesoriere della provincia.

Art. 67.

Per ottenere l'accreditamento dei prezzi delle giocate annullate, in conformità delle disposizioni contenute negli articoli 14 e 25 del Decreto Reale 12 ottobre 1894, n. 473, i Ricevitori, nel giorno dell'estrazione che segue a quello della scadenza del termine di prescrizione di 30 giorni, stabilito dall'art. 28 dello stesso Decreto, devono trasmettere i biglietti ritirati dai giuocatori alla Direzione.

Scorso questo termine, non si fa più luogo a compenso alcuno.

Art. 68.

Appena si renda vacante qualche banco, il Direttore fa procedere, col concorso delle Autorità locali e di altro pubblico funzionario, all'inventario di quanto trovasi nel banco stesso. Sarà versato in Tesoreria il denaro rinvenuto nel banco, saranno spediti alla Direzione tutti i registri del giuoco, previo annullamento dei biglietti rimasti in bianco nei registri parzialmente adoperati; saranno infine ritirati e depositati presso il Municipio o altro Ufficio pubblico tutti gli oggetti di ragione erariale.

Di tutto questo sarà compilato un esatto processo verbale da servire agli effetti dello svincolo della cauzione fornita dal cessato Ricevitore.

l) *Reggenze.*

Art. 69.

È stretto obbligo del Direttore di curare, per quanto è possibile, la continuità dell'esercizio dei banchi. Egli quindi, nel caso di vacanza di un banco, deve tosto provvedere alla nomina di un Reggente, ogni qual volta non creda di proporne la soppressione, sulla quale dovrà pronunziarsi il Ministero.

La nomina del Reggente dovrà essere fatta mediante decisione presa collegialmente da una Commissione costituita dal Direttore, dal Vice Direttore e dal Commissario ai riscontri.

Delle decisioni della detta Commissione, presieduta dal Direttore, dovrà essere redatto regolare processo verbale da conservarsi in atti, se la decisione fu presa ad unanimità di voti, e da comunicarsi al Ministero se presa a semplice maggioranza, facendosi, in tal caso, menzione dei motivi addotti dal membro dissenziente.

La reggenza sarà preferibilmente accordata alla moglie o ad uno dei figli del Ricevitore, se la cessione della gestione ebbe luogo per morte di questi, semprechè la vedova od i figli abbiano i requisiti necessari, e diano la voluta cauzione. Si potrà ancora concedere a questi ultimi la gestione provvisoria del banco quando si prestino ad acquistare, mediante versamento in Tesoreria, la quantità di registri necessari per il normale andamento del servizio del banco, ed offrano, mediante persona nota ed accetta al Direttore, una fideiussione personale fino alla concorrenza della cauzione fissata dalla Direzione.

Art. 70.

Quando non creda il caso di proporne la soppressione, il Direttore promuoverà immediatamente le pratiche necessarie perchè il banco rimasto vacante possa essere posto in concorso, ed a tale scopo, nel dare comunicazione al Ministero della avvenuta vacanza, invierà un prospetto dal quale risulti il prodotto medio annuale del banco desunto dall'ultimo quinquennio.

La reggenza dei banchi, in caso di vacanza, non dovrà prolungarsi oltre il termine strettamente necessario per il loro conferimento e per l'immissione in servizio del nuovo titolare.

l) *Concorsi ai banchi del Lotto*

Art. 71.

Il concorso ai banchi vacanti viene aperto dal Direttore in seguito ad ordine del Ministero, con avviso inserto nel foglio di annunzi della provincia e nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed affisso nel Comune in cui ha sede il banco ed all'esterno degli uffizi delle Direzioni del Lotto.

Tale avviso deve indicare:

a) il numero d'ordine col quale è distinto il banco;

b) il comune il cui ha sede;

c) l'indicazione della qualità delle persone che sono ammesse a concorrervi;

d) i prodotti annuali nell'ultimo quinquennio;

e) l'aggio medio annuale;

f) la cauzione da prestare;

g) il termine utile per la presentazione delle domande;

h) i documenti necessari per essere ammessi al concorso.

Art. 72.

Le istanze, scritte in carta da bollo, vanno presentate alla Direzione che apre il concorso; i Ricevitori del lotto le producono alle Direzioni da cui dipendono, le quali le trasmettono subito a quella che apri il concorso, insieme ad un elenco descrittivo dei titoli di aggio e di servizio. In difetto d'istanzo, nel giorno successivo alla chiusura del concorso ne danno avviso alla competente Direzione.

Delle istanze presentate vien rilasciata analoga ricevuta.

Art. 73.

Scaduto il termine del concorso, il Direttore trasmette al Ministero un elenco descrittivo delle varie domande presentate dai concorrenti, coi documenti e le informazioni avute a riguardo di ciascun aspirante.

Il Direttore deve eseguire tale invio entro il termine di tempo che sarà dal Ministero prescritto.

m) *Dimissioni dei Ricevitori.*

Art. 74.

I Ricevitori che intendono rinunziare all'esercizio del banco, devono trasmetterne dichiarazione scritta alla Direzione.

Essi sono tenuti però ad amministrare il banco finchè non siano loro comunicate le superiori determinazioni e non si sia proceduto alle operazioni prescritte nell'art. 68 con la compilazione del relativo processo verbale, e ciò sotto pena del risarcimento dei danni che possono altrimenti derivare alla pubblica finanza.

TITOLO IV.

Accertamento e liquidazione delle riscossioni e spese.

—

a) *Ricevimento a custodia delle matrici del giuoco.*

Art. 75.

Il Direttore designa gli Impiegati i quali dovranno settimanalmente attendere al ricevimento dei pieghi delle matrici. Separate le matrici dai documenti trasmessi insieme a quelle, ne viene immediatamente confrontato il numero, l'ordine progressivo ed il prezzo col conto in doppio di cui all'art. 43 e riportato il numero stesso sopra di apposito prospetto comprendente i banchi del Compartimento.

Se il conto fosse errato viene corretto con inchiostro rosso in ciascun esemplare.

Compiuta la contazione, vengono riassicurati i due capi della cor-

dicella cha rilega le matrici già suggellate dal Ricevitore con un secondo soggello a piombo e con l'impronta di un apposito punzone custodito dal Direttore. Qualora poi si tratti di banco autorizzato a spedire in due o più giorni diversi le matrici del giuoco, prima di aggiungere il secondo suggello a piombo alla filza consegnata nel giorno della estrazione, sarà fatto passare uno dei capi della cordicella che rilega la fibra stessa entro il primo nodo delle cordicelle che rilegano le filze precedentemente ricevute, e di tal modo le matrici di uno stesso banco rimarranno riunite ed assicurate col suggello a piombo della Direzione.

Art. 76.

Le filze pervenute nei giorni precedenti l'estrazione dovranno essere gelosamente custodite entro apposito armadio, ove saranno riposte appena controllate col mod. n 16.

Detto àrmadio assicurato con doppia serratura e chiavi tenute dal Vice-Direttore e dal Commissario ai riscontri si terrà costantemente chiuso, e sarà soltanto aperto quando occorra depositarvi le matrici od estrarle per immettorle nell'archivio di custodia.

Art. 77.

L'archivio di custodia destinato al deposito delle matrici, come all'art. 24 del Decreto Reale 12 ottobre 1894, n. 473, deve essere stabilito nella più sicura stanza d'ufficio di ciascuna Direzione o di ciascun Archivio succursale; deve avere un solo ingresso con solida imposta, fornita di tre serrature a ingegni diversi con turabuchi, una delle quali fornita di contatore meccanico e le cui chiavi sono custodite dagli uffiziali che compongono la Commissione indicata nel precitato articolo.

Le cautele e le norme da osservarsi su quanto si riferisce all'archivio di custodia saranno determinate con Decreto ministeriale.

Art. 78.

Del prospetto riassuntivo delle matrici pervenute da tutti i singoli banchi del Compartimento, di cui è cenno nel precedente art. 75, devono essere compilati due esemplari prima di introdurre le matrici nell'archivio di custodia; uno deve essere fatto con la scorta dei conti dei registri che accompagnano ciascuna spedizione di bollettari impiegati per il giuoco, l'altro deve essere fatto in base al prospetto dei sommati.

Non saranno introdotte le matrici nell'archivio se non risulteranno perfettamente conformi i risultati di ciascuno dei due prospetti che dovranno essere riepilogati e sommati per ottenere il numero totale delle matrici da depositarsi, distinte per ogni registro di diverso prezzo, ed il corrispondente ammontare complessivo, e la somma totale della riscossione non depurata dall'importo dei biglietti annullati.

Occorrendo correzioni sui prospetti dei sommati saranno sempre fatte con inchiostro rosso.

Art. 79.

Nel caso previsto dall'art. 25 del Decreto Reale 12 ottobre 1894, n. 473, quando risulti che le matrici di qualche banco non siano pervenute e non si possono perciò chiudere in archivio prima dell'estrazione, il Direttore deve immediatamente avvertire il pubblico dell'annullamento dei giuochi in esse contenuti, mediante affissi, all'ingresso della Direzione e nel Comune nel quale trovasi il banco, cui riguarda la mancanza, invitando i giocatori a produrre i biglietti entro il termine di giorni trenta ed a ritirare il prezzo dei giuochi annullati.

Art. 80.

Tosto ricevute le matrici riguardanti l'estrazione *da effettuarsi nello stesso giorno*, la Commissione costituita giusta le disposizioni contenute nell'art. 24 del Decreto Reale 12 ottobre 1894, n. 473 toglie dall'armadio in cui furono rinchiuse, le matrici per le quali nel tempo decorso dell'ultima estrazione si è compiuto il periodo di prescrizione e, previo nuovo riscontro con il prospetto mod. n. 31, ed opportuna annotazione in calce allo stesso, le consegna al Direttore.

Nel detto giorno saranno estratte le matrici contenenti vincite denunziate entro il termine di giorni trenta, per le quali sia trascorsa una settimana dopo del termine di giorni novanta, e saranno parimenti consegnate al Direttore previa annotazione nel prospetto delle matrici da estrarsi. Corrispondente annotazione sarà fatta per le matrici contenenti vincite denunziate che debbano ancora rimanere nell'archivio.

Il prospetto delle matrici estratte dovrà rimanere entro l'archivio insieme agli atti della Commissione e vi sarà conservato per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni.

Compiute le anzicennate operazioni, precedute da quelle di cui sarà fatto cenno nei seguenti articoli, viene chiusa la porta dell'archivio e ciascuno dei membri della Commissione ritira e conserva la propria chiave.

Art. 81.

Previo riscontro con i due prospetti delle matrici pervenute in Direzione, mod. 31, la Commissione accetta le matrici stesse entro l'archivio di custodia prima dell'estrazione e le fa collocare in apposito armadio, attestandone l'accettazione in calce ai prospetti stessi con dichiarazione firmata dai singoli membri componenti la Commissione. Uno dei detti prospetti viene consegnato al Direttore, l'altro rimane custodito entro l'armadio ove furono depositate le relative matrici.

Art. 82.

Dell'apertura e della chiusura dell'archivio, nonchè delle operazioni che vi si compiono coll'intervento degli Uffiziali di cui sopra, deve stendersi processo verbale in quadruplo esemplare.

Il processo verbale viene sottoscritto dai tre mentovati Uffiziali, e ciascuno di questi ne ritira un esemplare; un altro viene spedito al Ministero.

Al verbale ritirato dal Direttore vengono allegati la nota delle matrici e gli elenchi dei biglietti vincenti verificati di cui sarà detto in appresso. A quello ritirato dal Prefetto vengono uniti i soli elenchi dei biglietti vincenti verificati.

Art. 83.

L'archivio non può venire aperto che per riporvi le matrici relative alle estrazioni successive, o altrimenti per quelle verificazioni di cui in appresso, e sempre col concorso della Commissione di cui all'art. 24 del Decreto Reale 12 ottobre 1894, n. 473, la quale deve innanzitutto assicurarsi dell'integrità dei congegni di sicurezza dell'archivio stesso.

b) *Vincite pagabili previo confronto con le matrici.*

Art. 84.

Chiunque può direttamente presentare alla Direzione, prima che ne rimanga prescritta la vincita, un biglietto vincente per qualsiasi somma, per ottenere che ne sia disposto il pagamento.

In tal caso la Direzione rilascia una ricevuta staccata da un registro a madre e figlia.

Però, se il biglietto presentato riguarda vincita denunciata a termini dell'art. 28 del Decreto Reale 12 ottobre 1894, n. 473, prima di rilasciare la ricevuta mod. 35, la Direzione deve ritirare la ricevuta di eseguita denuncia, mod. n. 19, di cui è cenno all'art. 52 del presente Regolamento.

Art. 85.

Devono essere presentati direttamente alla Direzione o trasmessi dai Ricevitori entro il termine di prescrizione per essere confrontati con le relative matrici:

a) i biglietti per vincite eccedenti la somma di lire mille;

b) quelli il cui pagamento venga sospeso dai Ricevitori per dubbiezze sulla loro regolarità;

c) quelli al cui pagamento, per qualsiasi causa, debba provvedere direttamente la Direzione con ordini sulle Tesorerie.

Art. 86.

Tutti i biglietti vincenti di cui alle lettere *a* e *c* del precedente articolo, al pagamento dei quali debba provvedere la Direzione, vengono descritti in un apposito elenco; il Direttore però, dovrà previamente accertarsi che i biglietti vincenti superiori a lire 1000 siano stati descritti nello spoglio, mod. n. 18.

In altro esemplare dello stesso elenco vengono descritti quelli indicati alla lettera *b*.

Quando l'archivio di custodia viene aperto per riporvi le matrici, la Commissione d'archivio confronta anzitutto, con la scorta dei detti elenchi, tutti i biglietti in essi descritti con le matrici rispettive, e liquida la vincita corrispondente.

Di detti riscontri e del risultato, si fa constare con dichiarazione che viene scritta a tergo dei biglietti, e firmata dagli Ufficiali anzidetti.

La formola di tale dichiarazione è la seguente, a seconda dei casi:

Visto, buono per L. . . . . . (in lettere ed in cifre), se il biglietto concorda con la matrice.

Visto, buono per L. . . . . . . (in lettere ed in cifre), VINCITA MINORE RISULTANTE DAL . . . . (biglietto o matrice), art. 29 del Decreto Reale 12 ottobre 1894, n. 473, se non concorda colla posta giuocata.

Rifiutato per . . . . . (motivo del rifiuto), art. 28 del Decreto suddetto.

Della ammissione o del rifiuto viene fatta annotazione sull'elenco dei biglietti vincenti.

Art. 87.

L'esibizione dei biglietti e la presentazione delle matrici alla Commissione istituita dall'art. 24 del Decreto Reale 12 ottobre 1894, n. 473, pei confronti di cui sopra, è fatta dal Commissario ai riscontri o da altro funzionario designato dal Direttore.

Quando il bisogno del servizio lo richieda, il Direttore domanderà l'intervento della detta Commissione anche in altri giorni della settimana oltre a quello dell'estrazione, allo scopo di provvedere con la maggiore possibile sollecitudine al pagamento delle vincite.

Quando, per la quantità eccezionale delle vincite avvenute, la Commissione, preveda che non possa adempiere al suo cómpito nel termine di un mese, potrà essere affidato il riscontro delle vincite non superiori a lire 1000 ad una Commissione sussidiaria, composta di un Capo di servizio e di due Impiegati superiori della Direzione. L'esame di dette vincite è fatto alla presenza della Commissione ordinaria.

I Direttori, valendosi di tale facoltà, ne riferiranno al Ministero.

Art. 88.

La Commissione sussidiaria ammette o rifiuta le vincite in conformità delle disposizioni degli art. 28 e 29 del Decreto Reale 12 ottobre 1894, n. 473 e dell'art. 86 del presente Regolamento. La dichiarazione a tergo dei biglietti deve portare la firma dei componenti la Commissione.

I biglietti da verificarsi dalla Commissione sussidiaria vengono descritti in apposito elenco.

Art. 89.

Il Prefetto manda all'Intendente di finanza della provincia nella quale deve aver luogo il pagamento delle vincite con ordini, un estratto dell'elenco dei biglietti vincenti verificati dalla Commissione ordinaria, ed il Direttore fa altrettanto per i biglietti verificati dalla Commissione sussidiaria.

L'Intendente di finanza deve richiedere l'elenco di verifica dei biglietti, qualora non lo ricevesse entro tre giorni dall'arrivo dell'ordine di pagamento.

Art. 90.

Le Direzioni presentano di volta in volta alla Commissione ordinaria un estratto del registro delle denunzie delle vincite, di cui all'art. 52 del presente Regolamento. La Commissione si assicura, con la scorta dell'estratto del detto registro, dell'esistenza della vincita e appone nella matrice analoga dichiarazione, facendo uso della seguente formola: *Visto, si accerta la vincita in lire . . . . . salvo i riscontri prescritti dall'articolo 28 del Decreto Reale 12 ottobre 1894, n. 473.* Toglie quindi dalla filza la matrice che contiene la vincita e la depone in un apposito scaffale nel quale rimane durante il termine della prescrizione di novanta giorni.

Se entro il detto termine il biglietto venga presentato, la Commissione ne esegue il confronto nei modi prescritti.

c) Riscossioni e spese.

Art. 91.

Per eseguire sulle matrici che devono rimanere nell'archivio di custodia per novanta giorni, la liquidazione della riscossione e delle vincite pagate dai Ricevitori, il Commissario ai riscontri procede nell'archivio stesso, e alla presenza della Commissione, ai confronti stabiliti dagli articoli 102 e 103 del presente Regolamento.

Art. 92.

La Direzione in base agli elenchi dei biglietti vincenti ammessi o rifiutati dà tosto le necessarie disposizioni ai banchi perchè possano provvedere giusta quanto è prescritto nell'articolo 55 ed emette gli ordini pel pagamento di biglietti per i quali deve essa stessa provvedere.

Gli ordini sono emessi in conformità delle vigenti discipline di Contabilità generale, previ i riscontri prescritti all'art. 86 e dopo accertato, pei biglietti trasmessi dai Ricevitori per vincite inferiori a lire 1000 l'addotta insufficienza di fondi.

Detti ordini devono essere corredati dell'elenco descrittivo dei biglietti di vincita.

Prima di emettere gli ordini di pagamento, la Direzione esamina se le vincite sieno comprese nello spoglio mod. n. 18 All'uopo gli spogli delle vincite sono affidati al Vice Direttore, il quale deve gelosamente custodirli.

Art. 93.

Gli ordini pel pagamento dei biglietti presentati alla Direzione vengono emessi sopra quella Tesoreria del Compartimento, che è indicata dal vincitore.

Negli ordini medesimi si avverte il Tesoriere di ritirare nell'atto del pagamento la ricevuta dei biglietti, mod. n. 35, consegnata dalla Direzione al giuocatore, per restituirnela col mezzo dell'Intendenza di finanza.

Art. 94.

La Direzione non provvederà per il pagamento dei biglietti vincenti somme inferiori a L. 1000 presentati direttamente dai giuocatori o trasmessi dai Ricevitori per insufficienza di fondi se non a favore della persona designata dal possessore del biglietto.

Tale persona potrà essere il Ricevitore del banco, però anche per questo caso valgono le disposizioni inserite nell'ultimo comma del precedente art. 55 ed il Ricevitore dovrà essere posto in grado di presentare la ricevuta mod. n. 1 da esso consegnata al possessore al momento del ritiro del biglietto.

A tale scopo la Direzione nell'emettere ordini pel pagamento degli anzíaccennati biglietti unirà in tutti i casi la ricevuta che dovrà esserle sempre trasmessa dal giuocatore o dal Ricevitore insieme al biglietto e porrà in avvertenza il Tesoriere di non eseguire il pagamento se non dietro presentazione della ricevuta gemella e l'accertamento dell'esatta corrispondenza di essa.

d) Documenti per le Commissioni di verifica.

Art. 95.

La Direzione, mano mano che pervengono, riunisce separatamente per ogni banco e per estrazione i seguenti documenti:

Il mod. n. 12 relativo alle bollette annullate e staccate dopo che il Direttore personalmente vi abbia accertato con la sua firma ed in tutte lettere, il numero delle bollette risultanti dal modulo stesso e l'ammontare loro complessivo dichiarato dal Ricevitore;

Il mod. n. 13 relativo ai giuochi d'estratto;

Un esemplare del mod. n. 14, prospetto dei sommati;

Il mod. n. 18, spoglio delle vincite;

Un esemplare di ciascun mod. n. 20 tabelle delle vincite pagate riguardanti l'estrazione cui si riferiscono tutti gli altri documenti;

Tutti i biglietti vincenti relativi alle tabelle delle vincite pagate, chiusi in altrettante apposite buste quante sono le estrazioni cui si riferiscono.

Infine tutti i reclami risguardanti le precedenti operazioni di definitivo accertamento delle Commissioni di verifica, tutte le disposizioni riguardanti le decisioni del Ministero o del Direttore su precedenti contestazioni, e quant'altro, riferendosi alla gestione contabile od

tiva del banco, dia luogo ad un addebitamento o ad un
ɔnto a danno od a favore del Ricevitore.
anziaccennati documenti riuniti in una sola cartella ven-
·gnati insieme alle matrici ed al prospetto relativo alla ge-
ıinistrativa e contabile del Ricevitore, alle Commiss'oni di
: le operazioni a loro demandate.

ertamento e liquidazione delle riscossioni e vincite.

Art. 96.

.mento della riscossione viene fatto una prima volta in via
ι ed agli effetti di cui agli articoli susseguenti, ed una se-
a in via definitiva.
ssione viene accertata in via provvisoria al momento in
desunto dal prospetto dei sommati il numero delle matrici
ırsi nell'archivio di custodia.
ərciò tenuto conto delle bollette annullate giusta le risul-
prospetti dei sommati, riportando i totali di questi in un
iepilogo, nel quale dall'importo totale dei registri consu-
a estrazione viene detratto l'importo totale delle bol-
late e dedotto così l'ammontare della riscossione provvi-

amento definitivo della riscossione viene fatto contempo-
e allo accertamento ed alla liquidazione delle vincite dopo
matrici dall'archivio di custodia.

Art. 97.

.ti dai ricevitori gli spogli delle vincite, di cui all'art. 48 del
legolamento, il Direttore ne fa subito riassumere le risul-
accertare il complesso delle vincite avvenute nel Compar-
per dare gli opportuni provvedimenti, qualora risulti ec-
limite fissato dall'art. 15 del Decreto Reale 12 ottobre 1894,

Art. 98.

rici estratte dall'archivio di custodia vengono trasportate,
orveglianza del Vice Direttore ed alla sua presenza ed alla
del Commissario ai riscontri, depositate in un apposito ar-
sicurezza, con due serrature a turabuchi, che dovrà essere
ıl locale destinato alle Commissioni di verifica.
ıvi di detto armadio saranno tenute dal Direttore e dal Com
ai riscontri.
ıtore non potrà cedere la chiave che tiene in consegna e
rsonalmente aprire e chiudere l'armadio di sicurezza. Però
nol giorno della estrazione ed in altri casi di assoluto im-
o o di assenza la chiave potrà essere volta per volta con-
ıl Vice Direttore.

Art. 99.

inciare dal giorno che segue l'estrazione e così nei succes-
irettore determina i banchi per i quali dovrà compiersi nello
orno la liquidazione della riscossione o della spesa e fa e-
all'armadio di sicurezza le corrispondenti matrici. Dopo di
ıadio viene nuovamente chiuso.

Art. 100.

ımissario ai riscontri propone giornalmente al Direttore gl
i che dovranno formar parte di altrettante Commissioni di
di tre membri ciascuna, quante sono necessarie per compiere
sulle matrici ritirate dall'armadio di sicurezza.

Art. 101.

Commissioni di verifica diversamente costituite, per quanto
sibile, in ciascun giorno, saranno presiedute dal Commissa-
scontri, dall'Ufficiale ai riscontri e, se in numero maggiore
da Ufficiali alle scritture scelti con il criterio di capacità, di
di anzianità fra gli altri Ufficiali della Direzione.
ommissioni debbono adoperare esclusivamente inchiostro

Art. 102.

ına Commissione di verifica compie successivamente, per o-
lei banchi alla medesima assegnati, le seguenti operazioni:
tenendo presenti i biglietti vincenti presentati e pagati dal
ıre, esamina collegialmente i biglietti stessi, li confronta con
le matrici in conformità delle prescrizioni degli articoli 28 e 29 del Decreto Reale 12 ottobre 1894, n 473, ne liquida le vincite applicando, quando se ne presenti il caso, le prescrizioni di cui agli altri articoli 21, 22 e 23 dello stesso Decreto, servendosi esclusivamente del prontuario ufficiale. Con la scorta delle diverse tabelle delle vincite relative alla estrazione cui si riferiscono le matrici esaminate, vengono confrontati e corretti, quando occorra, i premi liquidati dal Ricevitore; rivedute e corrette le somme. All'uopo l'esemplare delle tabelle già sommato dal Ricevitore, sarà confrontato con l'altro da addizionarsi dal Presidente della Commissione, per determinare definitivamente l'importo delle vincite da accreditarsi per quella estrazione al titolare del banco;

b) contemporaneamente, e con la scorta del prospetto dei sommati, del mod. n. 13 relativo ai giuochi di estratto, di quello numero 12 relativo alle bollette annullate e staccate, viene accertata collegialmente l'osservanza di quanto è prescritto circa l'accettazione dei giuochi di estratto, l'effettivo numero per ogni registro delle bollette annullate, e l'ammisnibilità degli annullamenti eseguiti; viene rilevato se il ricevitore osservi tutte le prescrizioni relative all'accettazione del giuoco, e determinata per ogni registro la somma effettivamente riscossa, correggendo, ove occorra, il prospetto dei sommati nel numero dei biglietti annullati e nelle somme per ogni registro. Viene inoltre riepilogato il detto prospetto per ciascun registro di diverso prezzo, e stabilita definitivamente la totale riscossione da porsi a debito del Ricevitore.

In base alla detta riscossione viene liquidato l'acconto dell'aggio spettante al Ricevitore stesso, ed esaminate e risolte tutte le quistioni sollevate dal medesimo, durante l'ultimo periodo estrazionale, e deferite alla decisione della Commissione di verifica per precedenti operazioni delle Commissioni che esaminarono e liquidarono i conti di precedenti estrazioni. Vengono inoltre eseguiti tutti i carichi e discarichi ordinati dal Ministero o dal Direttore, mediante disposizione scritta, facendo menzione, tanto nei primi, quanto in quest'ultimi casi, sull'atto che riguarda la controversia o la determinazione, della data del giorno in cui furono contabilizzati.

Art. 103.

Quando occorra di rifiutare una vincita, o di ridurla a somma minore, si deve annotare sul dorso del biglietto il motivo della inammissibilità o della riduzione, e la nota viene firmata dal Presidente della Commissione di verifica.

Art. 104.

Sulla copertina della cartella n. 43, entro la quale saranno stati precedentemente raccolti tutti i documenti summenzionati da presentarsi alla Commissione, saranno riepilogati le definitive risultanze di tutti gli accertamenti e liquidazioni eseguite, gli accreditamenti e gli addebitamenti dati a ciascun Ricevitore; tale riepilogo sarà firmato dal Presidente e dai due membri della Commissione di verifica.

Art. 105.

Qualsiasi discrepanza sorgesse fra i membri della Commissione di verifica sarà risolta secondo il voto della maggioranza; però potrà l'impiegato che fosse di contrario parere chiedere l'intervento de Vice Direttore, il quale, o confermerà il voto della maggioranza o deferirà la questione al Direttore, se a questa anche il voto fosse contrario. Il Vice Direttore in tali casi interviene presso le Commissioni di verifica. La decisione del Direttore, che sarà definitiva, viene provocata dal Vice Direttore, che si reca presso il primo con gli atti occorrenti. Il voto di ciaschedun membro della Commissione di verifica è assolutamente libero; deve essere dato secondo il suo criterio e la sua coscienza, tenendo presenti le vigenti discipline.

Art. 106.

In apposito prospetto riepilogativo delle risultanze di ciascun banco desunte dalla cartella firmata dalla Commissione di verifica vengono giornalmente trascritti i dati relativi alle riscossioni, alle vincite agli aggi, agli accreditamenti ed addebitamenti risguardanti ciascun Ricevitore.

Tale prospetto sarà addizionato appena compiute le operazioni di cui ai precedenti articoli per tutti i banchi del Compartimento, distinguendoli per provincia.

Le Commissioni di verifica dovranno trascrivere in apposito registro le riscossioni e gli aggi distinti per banco e per estrazione.

Art. 107.

Ciascuna Commissione di verifica redige per ogni banco un foglio di rilievi, facendo sul medesimo risultare con maggiore dettaglio quelle irregolarità o quelle decisioni che avessero una speciale importanza.

Quando la maggioranza dei membri ritenga di dover proporre una misura disciplinare, la proposta sarà riportata per le decisioni del Direttore sul prospetto mod. n. 44 destinato a riassumere la gestione amministrativa e contabile del Ricevitore.

Art. 108.

Il Commissario ai riscontri deve tenere il giornale della distribuzione del servizio, dal quale devono risultare i banchi giornalmente assegnati a ciascuna Commissione di verifica ed i nomi dei funzionari che le costituiscono.

Art. 109.

Tutte le matrici già esaminate dalle Commissioni di verifica, sotto la sorveglianza del Commissario ai riscontri, vengono depositate entro una stanza apposita, ove dovranno essere conservate per lo spazio di tre mesi almeno, dopodichè, è fino al giudizio della Corte dei Conti sui conti giudiziali del Magazziniere-Contabile, saranno trasportate e custodite in apposito locale, previa consegna all'Impiegato incaricato delle funzioni di economo.

TITOLO V.

Contabilità generale ed individuale delle riscossioni e spese

—

a) *Conti riscossioni e spese.*

Art. 110.

Presso le Direzioni viene tenuta la contabilità, per ogni estrazione, delle riscossioni e delle spese distinta per Ricevitore e per provincia.

Art. 111.

Servono per il conto di ogni estrazione dei Ricevitori:

1° Il conto dei registri consuntivi riveduto all'atto del ricevimento delle matrici;

2° Un esemplare del prospetto dei sommati;

3° Un esemplare delle tabelle delle vincite pagate;

4° Le quietanze di versamento a favore del Magazziniere-Contabile, od i vaglia postali intestati al Tesoriere provinciale;

5° La cartella della Commissione di verifica relativa alle matrici dell'ultima estrazione precedentemente riveduta.

Art. 112.

E' posto a credito del Ricevitore l'ammontare *effettivo* della cauzione dal medesimo prestata, calcolata come fu prescritto nell'art. 27, ed a suo debito la prima somministrazione di registri che al medesimo vien fatta giusta l'art. 32 fino alla concorrenza della cauzione stessa.

Successivamente vengono registrate in avere del Ricevitore:

1° Le bollette annullate come risultano dal prospetto dei sommati;

2° Le vincite dal medesimo pagate nella somma risultante dalla tabella delle vincite;

3° L'ammontare dei versamenti in Tesoreria risultanti dai documenti spediti alla Direzione;

4° L'aggio provvisoriamente liquidato sulla riscossione risultante dal prospetto dei sommati.

Vengono registrate a dare:

1° L'importo dei registri rimasti presso il banco giusta il conto di cui al n. 1 del precedente articolo;

2° L'accreditamento fatto al Ricevitore presso il Magazziniere-Contabile per la consegna di un corrispondente valore di registri.

Art. 113.

L'accreditamento sarà fatto per una somma eguale all'avere del conto diminuito od accresciuto, del debito o credito derivante dall'ultimo conto estrazionale in relazione all'ammontare della cauzione e della somma che fosse stata accertata a debito od a credito dalla Commissione di verifica sulla cartella modello n. 43 di cui al n. 5 dell'art. 111.

Art. 114.

Ogniqualvolta la somma posta a dare del Ricevitore fosse inferiore di oltre un decimo della cauzione per i Ricevitori di banchi posti nei Capoluoghi sede di Direzioni o di oltre un quinto della cauzione per gli altri banchi, il Direttore ordinerà al Ricevitore di provvedere immediatamente per l'acquisto dei registri necessari per completare la dotazione del banco.

La Direzione ricorrerà all'applicazione delle facoltà di cui al precedente art. 63, qualora il Ricevitore, non curando il primo richiamo, continuasse a mantenere il conto a debito od impiegasse i registri della dotazione senza procurarsene di nuovi.

Art. 115.

L'accreditamento presso il Magazziniere viene dato sulla stessa richiesta di registri che il Ricevitore a tenore dell'art. 60 deve trasmettere nel giorno della estrazione, facendo specificatamente risultare d[a] quali elementi è costituito.

Art. 116.

Nei casi di gestione d'ufficio sarà tenuta una distinta contabilità però di seguito a quella del Ricevitore sospeso, e con l'identica forma Il conto di tale gestione sarà chiuso quando il Ricevitore abbia ripreso le sue funzioni, ed il conto di quest'ultimo sarà ripreso con l risultanze precedenti la gestione d'ufficio.

Art. 117.

Nelle gestioni d'ufficio la prima somministrazione di registri sar fiduciaria, e dell'aggio provvisoriamente liquidato e trattenuto dal l'Agente dell'Amministrazione, questi darà conto a parte, versando i Tesoreria come proventi diversi del Lotto quanto potesse eventual mente rimanere dopo dedotte le spese ed il compenso fissato pe l'Agente.

Art. 118.

Quando cessi definitivamente la gestione di un Ricevitore o di u Reggente, il conto dell'ultima estrazione viene chiuso con la scort del processo verbale di cui all'art. 68, computando ad avere del ces sato Ricevitore o Reggente i registri rimasti presso il banco che sa ranno ritirati e presi in carico dal Magazziniere-Contabile, e vien liquidato il debito o credito per promuovere, occorrendo, la vendit di tutta o parte della cauzione.

Art. 119.

In base alle risultanze del conto corrente di ciascun Ricevitor viene stabilita la riscossione totale effettiva di ciascun banco durant l'intero esercizio e con la scorta della tabella degli aggi fissata da l'art. 3 della legge n. 498 del 20 luglio 1891, viene liquidato l'aggi complessivo annuale, dal cui ammontare, detratta la somma degli ac conti d'aggio liquidati durante l'esercizio, l'imposta di Ricchezza mo bile e gli oneri, viene accertata la differenza a credito del Ricevitor Nel conto corrente immediatamente successivo, la detta differenz viene contabilizzata.

Eguale computo vien fatto nel caso di cessazione definitiva del l'esercizio di un Ricevitore, per il periodo dell'anno durante il qual ha gestito il banco.

Le liquidazioni d'aggio debitamente riepilogate nell'apposito modello, visto ed accertato dal Direttore e dal Vice-direttore per l'entit della riscossione, vengono comunicate al Ministero affinchè emetta relativi mandati di pagamento, detratti gli acconti già soddisfatti, l imposta di ricchezza mobile e l'onere dovuto da ciascun Ricevitore.

Qualora il Ricevitore, oltre alla completa liberazione della cauzion risultasse in credito, sarà provveduto con mandato di pagamento ne modi e forme prescritte dal Regolamento di Contabilità generale.

Art. 120.

Tosto compiute le operazioni di competenza delle Commissione d verifica, viene desunto dalle cartelle di ogni singolo banco il debit od il credito del Ricevitore e questo viene defalcato dall'accreditamento o con questo sommato nel conto corrente della settimana successiva.

Art. 121.

Dalle suaccennate cartelle vengono quindi stralciate le tabelle delle vincite rivedute dalle Commissioni di verifica con allegati tutti i biglietti vincenti.

Queste vengono insieme ai biglietti riunite ad un prospetto riepilogativo, e serviranno per documentare l'ordine di pagamento quadrimestrale di cui al seguente articolo.

Art 122.

Alla fine di ogni quattro mesi la Direzione emette ordine di rimborso commutabili in quietanza di versamento a favore del Magazziniere-Contabile e nelle forme stabilite per la Contabilità generale dello Stato, per l'ammontare di tutte le vincite pagate in quel periodo di tempo da tutti i Ricevitori del compartimento e degli acconti d'aggio sulle riscossioni liquidate a favore dei Ricevitori medesimi. In questa occasione saranno regolarizzate mediante vaglia del Tesoro le multe disciplinari inflitte ai Ricevitori delle quali è menzione alla lettera *h* dello art. 3 del presente Regolamento.

Gli ordini di rimborso emessi vengono descritti su apposito registro. La Direzione compila due elenchi degli ordini spediti per regolazione degli acconti d'aggio e per rimborsi di vincite da trasmettersi al Ministero.

Art. 123.

Tutti gli ordini di pagamento emessi dalla Direzione vengono descritti in apposito registro. Nei primi giorni di ogni mese, la Direzione compila un estratto degli ordini emessi nel mese precedente, per inviarlo al Ministero.

Art. 124.

La Direzione tiene un registro dei *debitori diretti* per entrate eventuali accertate a favore dell'Amministrazione (tasse di lotterie e tombole, vendita di carta ed oggetti fuori d'uso ed altro in base al quale invia in ogni mese al Ministero apposito prospetto, insieme alla situazione mensile delle spese di aggio e vincite, ed al riassunto dei prospetti dei sommati indicanti la riscossione definitiva e gli acconti d'aggio, nonchè alle note descrittive dei versamenti comunicate dalle Intendenze.

Tiene altresì un registro delle cauzioni dei Ricevitori.

b) *Prospetti statistici.*

Art. 125.

Ricevuti dalle Commissioni di verifica i prospetti dei sommati e le tabelle delle vincite di ciascuna estrazione, la Direzione compila i quadri statistici del numero e del valore delle vincite comprese quelle pagate direttamente con ordini, per essere trasmessi al Ministero.

TITOLO VI.

Magazzini Centrale e Compartimentali. Registri, loro custodia, distribuzione e relativa contabilità

a) *Magazzini dei bollettari.*

Art. 126.

Presso il Ministero delle Finanze è instituito un Magazzino centrale dei registri del Lotto.

Nel Magazzino centrale saranno rivevuti i registri stampati, ne sarà controllato il numero e la perfetta regolarità, e previa apposizione del bollo a secco su ciascuno, saranno rilegati a centinaia e spediti alle Direzioni del Lotto, giusta gli ordini che saranno dati a cura del Ministero.

Art. 127.

È a capo del servizio nel Magazzino centrale uno dei Magazzinieri contabili del personale del Lotto, egli dovrà prestare una cauzione corrispondente ad un'intera annata dello stipendio assegnato ai Magazzinieri di 1ª classe, con le norme stabilite per i Ricevitori del Lotto all'art. 27.

Il Magazziniere contabile posto a capo del Magazzino centrale è responsabile dei registri che riceve in consegna, egli tiene la contabilità a numero ed a denaro dei registri stessi ed è tenuto a presentare il conto giudiziale alla Corte dei Conti.

Art. 128.

Un ufficiale ai riscontri del personale del Lotto, eserciterà nel Magazzino le funzioni di controllore, egli pure dovrà prestare una cauzione corrispondente ad un'intera annata dello stipendio assegnato agli ufficiali ai riscontri di prima classe.

Art. 129.

Con apposite istruzioni il Ministero delle Finanze stabilirà le norme di servizio nel Magazzino centrale e la forma della contabilità da tenersi in relazione a quella che negli articoli seguenti viene prescritta per il servizio nei Magazzini delle Direzioni.

Art. 130.

Presso ciascuna Direzione compartimentale è instituito un Magazzino per ricevere, custodire e distribuire i registri bollettari del Lotto.

È a capo del servizio di Magazzino un Magazziniere-contabile, il quale dovrà prestare una cauzione nella stessa misura fissata dall'art. 127 pel Magazziniere centrale con le norme stabilite pei Ricevitori del Lotto al precedente art. 27.

Il Magazziniere contabile è responsabile dei registri che gli vengono consegnati; egli tiene la contabilità a numero ed a denaro dei registri stessi ed è tenuto a presentare il conto giudiziale alla Corte dei conti.

Art. 131.

Un Ufficiale ai riscontri od altro funzionario designato dal Direttore, eserciterà nel Magazzino le funzioni di Controllore; egli pure dovrà prestare nel modo accennato al precedente articolo, una cauzione corrispondente ad una intera annata dello stipendio assegnato agli Ufficiali ai riscontri di prima classe.

Art. 132.

L'Ufficiale ai riscontri incaricato delle funzioni di Controllore dovrà render conto del proprio operato al pari del Magazziniere-Contabile ed in *solidum* con quest'ultimo sarà responsabile degli eventuali ammanchi di registri, e di tutte le irregolarità che avessero per effetto il danno dello Stato, e che non si potessero da lui provare esclusivamente e necessariamente imputabili al solo Magazziniere.

b) *Scorte di registri bollettari.*

Art. 133.

I registri bollettari del Lotto, appena pervengono alla Direzione, saranno controllati per ispecie e numero dal Magazziniere e dall'Ufficiale controllore, con l'intervento del Vice-Direttore ogni qual volta vi fosse differenza con la lettera di carico del Magazzino centrale, e quindi depositati tosto entro un apposito locale perfettamente munito di opportune e solide chiusure, che avrà una sola porta d'ingresso.

La porta avrà tre serrature con altrettante chiavi, che saranno conservate una dal Vice-Direttore, una dal Magazziniere, e la terza dall'Ufficiale controllore.

Art. 134.

Ogni giorno sarà estratta dal locale di deposito, con l'intervento dei funzionari che custodiscono le chiavi, una quantità di registri dei diversi tipi, corrispondente a quella che si presume occorrente per le spedizioni della giornata. I detti registri saranno specialmente dati in consegna al Magazziniere, redigendone apposito processo verbale dal quale dovranno risultare le rimanenze nel Magazzino di deposito. Analogo verbale sarà redatto anche nel caso d'immissione di nuove scorte di registri.

c) *Somministrazioni di registri ai banchi.*

Art. 135.

Il Magazziniere provvede per la consegna ai Ricevitori dei banchi della città sede della Direzione e per le spedizioni agli altri del Compartimento di una quantità di registri per l'importo esatto degli accreditamenti dati rispettivamente a ciascun Ricevitore dalla Direzione, sulle richieste settimanali ordinarie o straordinarie, curando di far commutare dalle competenti Tesorerie i vaglia postali, di cui all'articolo 66, in quietanze di versamento.

Egli perciò, d'accordo col Direttore, fissa un turno di somministrazioni tale da potervi soddisfare nel corso della settimana, e dispone per la confezione dei pieghi in numero sufficiente per poter essere spediti con mezzo postale ed in raccomandazione a ciascu-

banco, trasmettendoli invece a mezzo ferroviario alle Intendenze di finanza per i banchi esistenti nel capoluogo della rispettiva provincia.

Art. 136.

I Ricevitori del capoluogo sede della Direzione dovranno essi stessi ritirare direttamente dal Magazzino i registri loro occorrenti.

Gli altri ritireranno i pieghi o presso l'Intendenza di Finanza, o presso uno degli uffici dipendenti dal Ministero delle Finanze ed in mancanza di questo, presso l'ufficio postale, e, dopo constatato il peso in relazione a quello dichiarato, apriranno il piego alla presenza del funzionario delegato dal Capo dell'ufficio cui fu diretto per la consegna al Ricevitore, o dell'ufficiale postale, e constateranno la quantità per ciascheduno tipo dei registri spediti, rinviando tosto, munita di dichiarazione di ricevuta, un'apposita cedola unita alla nota di spedizione, che fa parte della richiesta di cui all'art. 115.

In caso di differenza in più od in meno, il Ricevitore fa constare della differenza al funzionario od all'Ufficiale postale alla presenza del quale il piego fu aperto ed aggiunge analoga dichiarazione firmata da quest'ultimo e da lui, nella suaccennata cedola di ricevuta, che viene tosto rinviata alla Direzione.

Nessun discarico verrà fatto ai Ricevitori per mancanza nel numero dei registri o per eventuali mancanze nel numero delle bollette di ogni registro, se non risultano dalla cedola di ricevuta, controfirmata dal funzionario delegato o dall'Ufficiale postale al momento del ritiro del piego.

Art. 137.

Il Magazziniere-Contabile contrappone alla nota di accreditamento la rivevuta che il Ricevitore, dovrà sempre rilasciare anche se ritira direttamente i registri dal Magazzino della Direzione, ed in caso di constatate differenze in meno, deve tosto completare la spedizione con apposita nota suppletiva.

d) *Registrazioni contabili del Magazziniere e rendiconti.*

Art. 138.

Il Magazziniere-Contabile tiene distintamente il conto a numero ed a denaro dei registri del Lotto.

Egli tiene perciò un Giornale, nel quale registra tutte le operazioni di introduzione e di spedizione di registri, tanto per numero come per valore a tutti gli atti che dànno origine a tali operazioni prendono il corrispondente numero d'ordine nella registrazione del Giornale.

Tiene inoltre un Mastro, nel quale le operazioni stesse vengono registrate in dare ed avere, ma per il solo valore con riferimento al Giornale, ed infine un Partitario pei diversi tipi di registri, dal quale deve risultare il movimento per numero dei registri stessi.

Art. 139.

Il Magazziniere-Contabile deve inoltre presentare mensilmente due conti debitamente documentati:

1° Il conto a numero di registri, dal quale dovranno risultare, oltre alle rimanenze al cominciare della gestione, il carico, documentato con le note del Magazzino Centrale, distinto per ciascuna specie di registri e complessivo per tutti quelli ricevuti nel mese, che addizionato a quello risultante nei mesi precedenti offrirà il carico generale dal principio dell'esercizio. Lo scarico di detto conto sarà giustificato dagli ordini di accreditamento, corredati dalle cedole di ricevuta dei Ricevitori, separatamente riportato per il mese, per quelli precedenti ed in totale. La differenza fra il carico e lo scarico darà la rimanenza in Magazzino.

2° Il conto a denaro che sarà pure distinto per carico e scarico.

Da questo dovrà risultare il debito del Magazziniere al principio dell'esercizio, l'ammontare totale mensile degli accreditamenti riportati giusta le note rispettive dalla Direzione passate al Magazziniere, per vincite pagate, per aggio liquidato, per versamenti, diminuiti od aumentati per differenze di precedenti liquidazioni; l'ammontare corrispondente dei mesi precedenti, ed infine il totale del carico.

Costituirà lo scarico del conto a danaro, l' ammontare totale delle quietanze di versamento a favore del Magazziniere contabile, unite al conto stesso siano queste state provocate dai Ricevitori con versamenti in denaro, o derivino da ordini di rimborso commutati in quietanze di versamento.

La differenza fra il carico e lo scarico darà l'ammontare complessivo degli ordini da emettere per aggio e per vincite.

Art. 140.

Il Magazziniere e l'Ufficiale Controllore devono promuovere in tempo le richieste dei registri occorrenti per l'andamento regolare del servizio, ed il 1° giorno d'ogni trimestre le Direzioni *trasmettono* invariabilmente al Ministero il preventivo del probabile consumo per il trimestre successivo, servendosi unicamente del mod. n. 67 prescritto dal precedente art. 133.

Art. 141.

Nell'ultimo giorno dell'esercizio ed ogni altra volta lo credesse necessario, dopo compiuta la giornaliera spedizione, il Direttore, con l'intervento del Vice-Direttore ed alla presenza degli Impiegati dei quali è cenno nel precedente articolo, fa l'inventario esatto di tutti i registri contenuti nel Magazzino di deposito, compresi quelli rimasti al Magazziniere, ed esamina se il numero dei registri esistenti per ogni tipo corrisponda alle risultanze del Giornale, del Mastro e del Partitario, che dovranno perciò essere in quel giorno addizionati al *dare* ed all'*avere* e per ciascun tipo di registri. Copia dell'inventario è tosto trasmessa al Ministero con quelle proposte che il Direttore credesse opportune nel caso di differenze non giustificate.

TITOLO VII.

Uffici od Archivi succursali e delle Ispezioni ai Banchi

a) *Uffici od archivi succursali*

Art. 142.

Un Ufficio od Archivio succursale sarà mantenuto o istituito ne capoluogo di quelle Provincie, nelle quali il numero e la importanza dei banchi, la loro distanza dal centro del Compartimento e la ratura dei mezzi di comunicazione rendano opportune di restringere al minimo l'intervallo di tempo fra la chiusura del giuoco e l'ora dell'estrazione, allo scopo di protrarre più che sia possibile l'accettazione delle giuocate.

L'Ufficio od Archivio succursale avrà le limitate attribuzioni stabilite nei seguenti articoli.

Art. 143.

Del servizio degli Archivi succursali potranno essere incaricate le Intendenze di finanza dei capoluoghi di provincia nei quali gli Archivi stessi hanno sede, e vi provvederanno con personale proprio.

Negli Archivi succursali del Lotto si compiono le incombenze stesse demandate alle Direzioni, limitatamente a ciò che concerne il deposito delle matrici del giuoco, ed il riscontro e la liquidazione delle vincite per i biglietti direttamente presentati dai vincitori o trasmessi dai Ricevitori agli Archivi medesimi giusta la disposizione dell'articolo 35 del decreto Reale 12 ottobre 1894, num. 473, nei casi previsti dagli articolo 31, secondo comma, e 34 dello stesso decreto.

Sono quindi osservate, nei detti Archivi, le disposizioni contenute negli articoli 86, 87, 88, 89 e 90 del presente Regolamento.

L'archivio di custodia presso gli Archivi succursali del Lotto è stabilito con le guarantigie stesse prescritte per gli archivi delle Direzioni. In esso vengono depositate le matrici del giuoco ricevuto nei banchi assegnati a ciascun Archivio succursale.

Art. 144.

Le matrici da estrarsi per termine del periodo della prescrizione saranno *chiuse* nell' interno dell'archivio in una o più casse assicurate ciascuna con due serrature diverse ed altrettante chiavi, le quali rimarranno depositate costantemente nell'archivio stesso.

Di ciascuna serratura conserverà una seconda chiave ognuno dei funzionari che custodiscono una delle chiavi dell'armadio di sicurezza di cui al precedente art. 98.

Art. 145.

Le casse saranno immediatamente spedite alla Direzione del Compartimento nel quale l'Archivio succursale fu instituito.

Di tale operazione sarà fatto cenno nel processo verbale di apertura e chiusura dell'archivio di custodia ed un originale del processo verbale sarà tosto inviato in piego raccomandato alla Direzione insieme all'elenco delle matrici spedite, ed a quello delle matrici introdotte, corredato quest'ultimo delle note e dei prospetti dei sommati trasmessi dai Ricevitori. Insieme alle matrici saranno pure spediti alla Direzione gli elenchi mod. n. 36 e 37 ed i relativi biglietti vincenti già confrontati con le matrici per porre in grado la Direzione di provvedere subito alla emissione degli ordini di pagamento delle vincite ammesse. Parimenti saranno tosto restituiti ai Ricevitori i biglietti vincenti ammessi o rifiutati sui quali spetti ad essi di provvedere, giusta le disposizioni inserite nell'art. 55.

Art. 146.

Nella Commissione d'archivio di cui all'art. 24 del decreto Reale 12 ottobre 1894, n. 473, il Direttore sarà sostituito dall'Intendente di finanza, quando non venga altrimenti disposto dal Ministero giusta la facoltà inserta nell'articolo suaccennato.

Art. 147.

Appena giunte alla Direzione le casse spedite dall'Archivio succursale, queste saranno aperte dai funzionari che conservano ciascuno una delle chiavi delle due serrature, e le matrici dopo controllate con l'elenco mod. n. 31 saranno depositate nell'armadio di sicurezza delle matrici in corso di revisione. La Direzione provvederà ai riscontri sulle matrici provenienti dall'Archivio succursale come per quelle degli altri banchi del Compartimento.

Art. 148.

Nel caso previsto dall'art. 25 del decreto Reale 12 ottobre 1894, n. 473, l'avviso di annullamento delle giocate viene emesso dagli archivi succursali colle modalità prescritte dall'art. 79 del presente Regolamento.

Art. 149.

Quando l'Archivio succursale venga aggregato alla Intendenza di finanza del Capoluogo di provincia ove fu istituito, la Direzione del Lotto del Compartimento potrà rivolgersi all'Intendente di finanza per quanto possa interessare il servizio del Lotto relativamente ai banchi assegnati all'Archivio succursale, quando non le sia possibile per ragioni di urgenza o di distanza di provvedervi direttamente.

La Direzione inoltre potrà direttamente fare all'Intendenza tutte quelle comunicazioni e rivolgere a quest'ultima quelle richieste che credesse del caso, per quanto concerne il servizio e le operazioni riguardanti l'archivio di custodia delle matrici.

Art. 150.

I banchi assegnati agli Archivi succursali sono sempre alla dipendenza delle Direzioni del rispettivo Compartimento per ogni ragione di servizio, intendendosi per esso sostituito l'Archivio succursale alla Direzione per ciò solo che concerne l'invio delle matrici, e per quanto abbia relazione con le operazioni tassativamente specificate agli articoli 143 e seguenti.

b) *Ispezioni ai banchi.*

Art. 151.

Le ispezioni ordinarie ai banchi hanno per iscopo di accertare che in essi il servizio proceda colla voluta regolarità, e principalmente che i Ricevitori, o i loro rappresentanti, vi prestino la necessaria assistenza, che i banchi rimangono costantemente aperti al pubblico, che i giuochi vengano descritti colla massima diligenza, sia nelle bollette che nelle matrici, che le vincite sieno pagate puntualmente, che siano ben conservati e custoditi i registri del giuoco, e ben tenuti i registri delle ricevute di biglietti vincenti. Si dovrà inoltre accertare che i Ricevitori siano forniti sempre di una quantità di registri tale per ognuno dei diversi prezzi da poter soddisfare alle esigenze ordinarie ed alle presumibili esigenze eccezionali del pubblico. Quando al momento della ispezione il Ricevitore non potesse dar conto della dotazione, nel modo indicato all'art. 32, o difettasse di registri potranno essere chiesto telegraficamente le opportune notizie o provocati i necessari provvedimenti della Direzione e fatte con lo stesso mezzo le proposte che fossero ritenute urgenti.

Art. 152.

Le ispezioni ordinarie vengono eseguite dagli Ufficiali della Guardia di finanza. Possono anche esserne incaricati i Sott'ufficiali comandanti di brigata per i Banchi situati nelle località che non siano sedi di Circolo o di tenenza.

Oltre alle ispezioni ordinarie potranno essere provocate dalla Direzione delle visite straordinarie quando vi sia ritardo nella richiesta dei registri del giuoco e nel versamento dei prodotti, sospetti di frode, di falsificazione nelle giuocate e nei biglietti vincenti, e in generale, per ogni grave mancanza nel disimpegno delle incombenze di servizio.

Le ispezioni straordinarie ed urgenti possono essere fatte tanto dai precitati Ufficiali, quanto da Impiegati del Lotto, o dalle Autorità locali.

Tanto dei risultati delle ispezioni ordinarie come di quelli delle ispezioni straordinarie deve sempre constare da apposito verbale, da trasmettersi alla Direzione.

I Comandanti di Circolo inoltre devono tenere esatta nota delle irregolarità riscontrate in ogni banco, per accertare in occasione di nuove visite se i Ricevitori siano stati solleciti a porvi riparo.

Art. 153.

Le Direzioni, in appoggio delle osservazioni e dei processi verbali delle ispezioni prendono nota in apposito registro dei risultati delle medesime, per tener presente l'andamento del servizio nei banchi, la condotta dei Ricevitori, ed i miglioramenti ottenuti mercè le disposizioni impartite.

TITOLO VIII.

Lotterie e tombole.

a) *Lotterie.*

Art. 154.

Le domande per autorizzazione di lotterie devono essere estese in doppio su carte bollata, e rivolte alla Prefettura del luogo, unendovi in duplice esemplare:

a) il progetto della lotteria, nel quale saranno indicati la qualità e la quantità degli oggetti destinati per ciascun premio, la quantità ed il prezzo dei biglietti da distribuirsi, il luogo in cui rimarranno esposti gli oggetti, il luogo, il modo e il tempo fissati per l'estrazione e per la consegna dei premi ai vincitori;

b) il modello del registro a matrice, dal quale saranno staccati i biglietti quando la vendita dei medesimi non sia limitata al solo comune in cui deve farsi l'estrazione.

Art. 155.

Il decreto di autorizzazione, steso appiè della domanda deve determinare il luogo, il giorno e l'ora della estrazione, designare le persone delegate ad assistervi sotto la presidenza dell'Autorità locale, e le condizioni che, oltre quelle prescritte dal presente Regolamento, fossero consigliate da speciali considerazioni.

Art. 156.

I biglietti devono essere numerati e contrassegnati dal concessionario.

I registri a matrice devono essere contrassegnati e numerati in ciascun foglio dal Prefetto o dall'Ufficiale da esso delegato.

I numeri del primo e dell'ultimo foglio devono essere scritti in tutte lettere.

Nell'ultima pagina di ciascun registro è apposta la dichiarazione seguente:

Il presente registro N. . . . . si compone di N. . . . . (in tutte lettere) *biglietti dal progressivo N. . . . . al N. . . . .*

Il Prefetto . . . .

Art. 157.

La Prefettura invia alla Direzione del Lotto, nel cui Compartimento la lotteria dev'essere eseguita, i registri a matrice ed una copia del Decreto di autorizzazione.

La Direzione del Lotto appone un deposito bollo su ogni singolo biglietto, ma non consegna i registri al concessionario, se prima questi non provi di aver versata la tassa del 10 per cento dovuta allo Stato.

Art. 158.

L'estrazione della lotteria deve essere annunziata al pubblico mediante notificazione per cura dello stesso concessionario.

L'avviso deve far cenno della ottenuta autorizzazione, contenere il programma della lotteria, e le speciali condizioni alle quali fosse stata subordinata la concessione.

Art. 159.

Per qualsiasi lotteria autorizzata per legge speciale, quando la legge di concessione non disponga altrimenti, saranno osservate le norme stabilite nei precedenti articoli, in quanto siano applicabili, nonchè le seguenti:

Alla estrazione devono intervenire il Prefetto della Provincia, il Sindaco locale, ed il Direttore del Lotto nel cui Compartimento la lotteria viene eseguita. In ogni caso, all'estrazione deve assistere un delegato della Direzione del Lotto, il quale, dopo essersi accertato che tutte le matrici siano state contrassegnate dalla Prefettura e munite del bollo della Direzione, liquida, alla presenza dell'Ufficiale che presiede all'estrazione, la tassa dovuta allo Stato, compilando analogo processo verbale in quattro originali, due dei quali son ritirati dall'Ufficiale suddetto per ritenerne uno presso di sè, e trasmettere l'altro alla Prefettura; il terzo è consegnato al concessionario, ed il quarto è trasmesso dal delegato del Lotto alla Direzione.

Art. 160.

Il concessionario della lotteria deve far accertare alla Prefettura che l'intiero prodotto netto della vendita dei biglietti è stato erogato al fine proposto, e che ad esclusivo beneficio di esso sono stati destinati i biglietti rimasti invenduti ed i premi non ritirati dai vincitori nel termine stabilito per la consegna.

b) *Tombole.*

Art. 161.

È considerato come tombola unicamente il giuoco che si fa con cartelle portanti una data quantità di numeri dall'1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri, siansi verificate prima le stabilite combinazioni.

Art. 162.

Le domande per tombole sono fatte in doppio e rivolte alla Prefettura della provincia nelle forme prescritte dall'art. 154, unendovi il progetto della tombola, colla numerazione dei premi e colla indicazione del prezzo di ciascuna cartella.

Art. 163.

L'autorizzazione non può essere data se non dopo accertato che il prodotto netto della tombola sia destinato per intero a scopo di beneficenza o ad incoraggiamento di belle arti, e dopo che sia stata prestata una cauzione con deposito di danaro o di rendita pubblica al corso di borsa corrispondente alla somma complessiva dei premi offerti ai vincitori, più il presunto ammontare della tassa del 20 per cento sul prodotto della vendita delle cartelle.

Il presunto ammontare di questa tassa è indicato nella domanda di autorizzazione, ma il concessionario non può ritirare dalla Prefettura un numero di cartelle eccedente quello sul quale fu presuntivamente calcolato il detto ammontare della tassa, se non dopo aver prestato un corrispondente supplemento di cauzione.

Quando sieno state soddisfatte le accennate condizioni, l'autorizzazione viene emessa in conformità dell'art. 155.

Art. 164.

Le cartelle sono staccate da registri a madre e figlia, ognuno dei quali contiene un'eguale e determinata quantità di cartelle. Detti registri, segnati con numero progressivo, sono dall'ufficio di Prefettura numerati e contrassegnati in ciascun foglio e quindi trasmessi, unitamente ad una copia del Decreto di autorizzazione, alla Direzione del Lotto, per essere muniti in ogni cartella di un apposito bollo, dopo di che la Direzione li restituisce al Prefetto per la consegna al concessionario, in proporzione della cauzione prestata.

Art. 165.

Il concessionario della tombola deve, almeno un'ora prima di quella fissata per l'estrazione, consegnare all'Ufficiale che presiede alla esecuzione della tombola tutti i registri delle cartelle che ritirò dalla Prefettura; quest'Ufficiale li rimette al delegato della Direzione del Lotto, il quale, dopo essersi accertato che la consegna dei registri fu completa e che tutti siano stati contrassegnati dal Prefetto e bollati della Direzione, riscontra alla presenza dell'Ufficiale che presiede alla tombola, la quantità delle cartelle vendute e liquida la tassa dovuta allo Stato.

Di tali operazioni è compilato processo verbale in cinque originali, dei quali due son ritirati dall'Ufficiale suddetto, per ritenerne uno presso di sè ed inviare l'altro alla Prefettura, il terzo è consegnato al concessionario, e gli altri due vengono dal delegato della Direzione del Lotto a questa trasmessi. Compiuta l'estrazione, il delegato della Direzione del Lotto ritira i registri delle cartelle tanto vendute quanto invendute e li trasmette alla Direzione.

Art. 166.

Entro otto giorni da quello dell'estrazione della tombola, il concessionario deve versare l'ammontare della tassa nella Tesoreria della provincia in conto proventi del Lotto.

La quietanza di versamento viene dal concessionario inviata alla Direzione del Lotto, la quale, accertata l'esattezza della liquidazione, e promossi gli opportuni provvedimenti, la trasmette alla Prefettura con analoga dichiarazione.

All'appoggio di tali titoli e dopo che il concessionario abbia giustificato di aver soddisfatto i premi stabiliti ed erogato il prodotto netto della tombola allo scopo proposto, il Prefetto ordina lo svincolo della prestata cauzione.

Art. 167.

Le spese per l'eseguimento delle lotterie e delle tombole, comprese le indennità di viaggio e di soggiorno dovute ai delegati governativi sono a carico dei concessionari.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
P. BOSELLI.

TABELLA *A*

di composizione e circoscrizione degli uffizi dell'Amministrazione del Lotto pubblico.

UFFIZI	SEDE	PROVINCIE assegnate a ciascun ufficio
Direzione di Bari	Bari	Bari, Chieti, Cosenza, Foggia, Lecce, Catanzaro (circondari di Catanzaro e di Cotrone), Potenza (circondari di Melfi e Matera).
Direzione di Firenze	Firenze	Arezzo, Bologna, Firenze, Forlì, Livorno, Lucca, Massa e Carrara, Modena, Pisa, Ravenna, Reggio di Emilia, Siena.
Direzione di Milano	Milano	Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Milano, Pavia, Sondrio.
Direzione di Napoli	Napoli	Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Napoli, Salerno, Potenza (circondari di Potenza e di Lagonegro).
Direzione di Palermo	Palermo	Caltanissetta, Catania, Girgenti, Messina, Palermo, Reggio di Calabria, Siracusa, Trapani, Catanzaro (circondari di Monteleone e di Nicastro).
Direzione di Roma	Roma	Ancona, Aquila, Ascoli, Grosseto, Macerata, Perugia, Pesaro e Urbino, Roma, Teramo.
Direzione di Torino	Torino	Alessandria, Cuneo, Genova Novara, Parma, Piacenza, Porto Maurizio, Torino.
Direzione di Venezia	Venezia	Belluno, Ferrara, Mantova, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza.
Ufficio succursale di Genova (dipendente dalla Direzione di Torino).	Genova	Genova, Porto Maurizio.
Ufficio succursale di Messina (dipendente dalla Direzione di Palermo).	Messina	Catania, Messina, Reggio di Calabria, Siracusa, Catanzaro (circondari di Monteleone e di Nicastro).

TABELLA *B*

delle spese per l'eseguimento delle estrazioni

Mercede al ragazzo che estrae i numeri, scelto da un Istituto di beneficenza	L.	20
Mercede al giraruota	»	3
Mercede al banditore	»	3
Mercede per l'addobbamento del palco	»	4
	L.	30

Il Num. **6** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 36 del Nostro Reale decreto del 12 ottobre 1894, n. 473;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È fissata al 27 gennaio 1895 la data del giorno a partire dal quale avranno effetto tutte le disposizioni concernenti l'Amministrazione del Lotto contenute nel Reale decreto del 12 ottobre 1894 n. 473.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1895.

UMBERTO.

P. Boselli

Visto, *Il Guardasigilli:* V. Calenda di Tavani.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 2 marzo 1894 con cui la Deputazione provinciale di Potenza, in seguito a deliberazione 12 novembre 1893 del Consiglio provinciale, stabiliva di inscrivere nell'elenco delle provinciali, le strade Palmira-Genzano, di Ferrandina e di S. Mauro Forte, e di cancellare dallo elenco medesimo il tratto dalla Croce Parisi per Salandra e Ferrandina;

Considerando che le tre strade di cui si è deliberata la classifica fra le provinciali rendono più agevoli e brevi le comunicazioni di importanti regioni col capoluogo della provincia e con tronchi ferroviari, giovano ad allacciare altre strade provinciali e soddisfano le esigenze commerciali ed agricole di buona parte della provincia di Potenza;

Che quindi esse presentano i caratteri di provincialità richiesti dalla legge;

Che, per converso la strada provinciale dalla Croce Parisi per Salandra e Ferrandina, essendo soppressa la provinciale Valle della Basento, ha principio in aperta campagna ed è parallela alle due strade di Ferrandina e San Mauro Forte, per cui in essa non concorrono più i caratteri di provincialità dalla legge voluti;

Considerando che la citata deliberazione 2 marzo 1894 della Deputazione provinciale di Potenza, e l'elenco di variazioni alla viabilità provinciale con esso approvato furono pubblicati in tutti i comuni della provincia, senza che contro tali atti sieno state presentate opposizioni;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 allegato *F;*

Sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono inscritte nell'elenco delle strade provinciali di Potenza le tre strade Palmira, Genzano, di Ferrandina e di S. Mauro Forte; ed è cancellato dall'elenco suddetto il tratto di strada provinciale dalla Croce Parisi per Salandra e Ferrandina.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1894.

UMBERTO.

G. Saracco.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

Rettifica d'intestazione (1ª *pubblicazione).*

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0|0, cioè:

1° N. 912675 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per L. 125, al nome di Bevilacqua Rosina fu Domenico-Ludovico, minore sotto la patria potestà della madre Isolano Rosa, domiciliata in Torino, con annotazione d'ipoteca.

2° N. 910086 di L. 7105, a favore di Bevilacqua Rosina fu Ludovico-Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Isolano Rosalia fu Filippo, vedova di Ludovico Domenico Bevilacqua, domiciliata come sopra, con annotazione, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Bevilacqua Rosina fu Ludovico-Giovanni-Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Isolano Filippa-Rosa, vedova come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 14 gennaio 1895.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

La situazione generale di Europa è in un tale stato di eccitazione nervosa che si passa da una crisi all'altra — ed è proprio il caso dell'*una avulsa non desinet altera.* — E' appena, diffatti, risolta la crisi Ungherese, che siamo in piena crisi Francese — capitata come un fulmine a ciel sereno, dopo una lunga e non interrotta serie di voti di fiducia, sopra una questione apparentemente d'indole amministrativa e non politica.

Come già si prevedeva, jeri, fu compito e annunciato dal conte Banffy la formazione del nuovo Gabinetto. Esso non è che una seconda edizione del Ministero Wekerle, con poche variazioni.

Ne fanno parte tre dei precedenti Ministri il conte Festesitc che conserva il portafoglio di Agricoltura, Josipovich che resta Ministro della Croazia — e il barone Feiervary che resta Ministro degli *Honveds* o della difesa nazionale ed assume anche la carica di Ministro *a latere* per la Ungheria presso l'Imperatore.

Due dei precedenti sottosegretari di Stato — quello delle Finanze, Lukars, e quello della Giustizia, Erdelyi, sono promossi a Ministri dei rispettivi Dicasteri. — Tre soli, oltre il Banffy, sono i nuovi Ministri, Perczel, Wlassics e Daniel. che appartengono al partito liberale — ma di questi uno solo il Perczel, ha un valore ed una importanza politica; gli altri sono mezze figure. — Resta a vedere quanta vitalità possa avere questo Gabinetto.

Sul barone Banffy abbiamo questi particolari biografici. — Ha 52 anni. — Nel 1875 entrò nella carriera amministrativa come *Obergespann*, e vi rimase per sedici anni, distinguendosi per la sua energia e in Transilvania per la intransigenza nel mantenere il predomino della nazionalità Magiara sulle nazionalità Rumena e Sassone — come già abbiamo detto — fu poi segretario della Camera dei Magnati a cui appartiene come membro a vita. — Entrò tardi nella vita politica aderendo al partito di Coloman Tisza — entrò poi alla Camera come deputato del Collegio di Szilagy-Somlyo — e nel 1892 fu eletto Presidente della Camera.

***

La questione che provocò il voto in seguito al quale il Ministero Dupuy presentò le sue dimissioni, è un po' complessa. — Giova riassumerla pei nostri lettori.

Nel 1883, il ministro Raynal, allo scopo di garantire la costruzione e l'esercizio di una rete poco rimunerativa almeno nei primordi, fece nuove convenzioni con le Compagnie ferroviarie d'Orléans e del Mezzogiorno.

Per quanto concerne la garanzia degli interessi, queste convenzioni contengono una disposizione così concepita:

« Le disposizioni della convenzione anteriore concernente la garanzia d'interessi a carico dello Stato e la ripartizione degli utili, sono surrogate, a partire dal 1° gennaio 1884, con le disposizioni che seguono ».

Nel testo che segue non si parla affatto della limitazione della garanzia ad un'epoca determinata.

Le Compagnie ferroviarie ritennero quindi che la garanzia fosse stata prorogata per tutta la durata della concessione.

Il Ministro dei lavori pubblici pensava invece che la garanzia degli interessi fosse limitata al periodo anteriormente stipulato, e che spirasse per conseguenza nel 1914, e colse occasione da una domanda di emissione di obbligazioni fattagli dalle due Compagnie ferroviarie per prescrivere loro che nei titoli da emettersi fosse espressamente ricordato che la garanzia dello Stato finiva il 31 dicembre 1914.

Le Compagnie deferirono subito il litigo al Consiglio di Stato, che opinò in loro favore.

Il ministro Barthou, convinto di aver ragione lui si è dimesso.

L'onere che viene alla Repubblica da questa decisione del Consiglio di Stato, secondo i calcoli di Pelletan, ascende ad un miliardo e 320 milioni in più, che lo Stato dovrà pagare alle due Compagnie.

Era naturale che il partito socialista non si sarebbe lasciato sfuggire questa occasione per sollevare nuove tempeste alla Camera e nuove difficoltà al Ministero.

E così fu.

I dispacci *Stefani* ci recano la relazione delle varie vicende della tempestosa seduta in cui il Millerand svolse la sua interpellanza chiusasi col voto che provocò la crisi — che ora preoccupa grandemente la Francia, tanto che tutti i giornali, prevedendo che le dimissioni del Ministro Barthou, nelle quali egli ha insistito, malgrado le premure del Dupuis, potessero condurre ad una crisi, giudicavano già prima del voto gravissima e assai turbata la situazione politica parlamentare — ed ora, dopo il voto, i giornali repubblicani dichiarano che mai l'avvenire si presentò sotto colori così cupi, e fanno appello all'unione di tutti i repubblicani per creare un movimento, donde esca una maggioranza, avente un programma unico, un'unica direzione.

E tanto più perchè va notevolmente crescendo, estendendosi ed ingrossando l'agitazione socialista.

Oltre all'articolo *Camera immonda*, che jeri abbiamo segnalato, la *Petite République* dedica non meno di quattro articoli, uno più violento dell'altro, agli incidenti verificatisi ieri alla Camera — nella discussione sulla liberazione di Gerault.

In uno, attacca la condotta di Brisson confrontandola con quella di Floquet, nelle identiche circostanze, all'epoca del boulangismo.

Ricorda come i socialisti abbiano dato a Brisson i loro voti per la elezione a presidente.

Rouanet, il deputato socialista espulso dalla Camera l'altro jeri, pubblica per conto suo un articolo intitolato *Mea culpa*, che comincia così: « La maggioranza della Camera è la protettrice dei ladri... »

Alberto Goullè, redattore della *Petite République*, è uscito di carcere dopo scontata i due mesi di pena cui fu condannato dalla Corte d'assise per oltraggio a Casimir Perier.

Il Comitato centrale rivoluzionario gli ha offerto, ieri sera, un *punch* d'onore.

Oggi poi tutti i gruppi socialisti terranno una pubblica riunione per protestare contro la detenzione di Gérault Richard, l'eletto del tredicesimo circondario di Parigi.

Presenzieranno il comizio, pigliandovi la parola, Millerand, Viviani, Rouanet, ecc.

E' certo che la crisi darà argomento al loro gruppo per attacchi violenti.

***

Abbiamo ieri segnalato la importanza che aveva la visita del Cancelliere Principe di Hohenlohe a Friedrichsruhe — spe-

cialmente per la precedente cortesia usata dall'Imperatore al Principe di Bismarck e per l'invio del proprio progetto per l'ampliamento della marina tedesca — con che egli quasi accennò a chiederne l'appoggio per quando verrà in discussione.

Ora vediamo che questa visita ha già assunto la importanza di un avvenimento del giorno, e che tutta la stampa di Berlino se ne occupa.— I giornali nazionali liberali dicono che il riavvicinamento tra l'attuale Cancelliere dell'Impero ed il principe di Bismark, tranquillizza il paese e lo rialza all'estero.

Su questo conto telegrafano da Berlino alcuni particolari che riferiamo:

La stampa avanzata prevede che i giornali amici del principe di Bismarck appoggieranno il Governo, specialmente nelle elezioni generali, che sarebbero inevitabili qualora la Commissione dei 28 mutilasse troppo il progetto contro i partiti sovversivi.

Stando a queste notizie il principe Hohenlohe ed il principe di Bismark, rimasero soli soltanto per tre quarti d'ora, in slitta, colla quale percorsero i boschi di Friedrichsruhe. È inverosimile che il loro colloquio abbia avuto importanza, a causa del vento glaciale che costringeva Hohenlohe a tenersi chiuso nel mantello.

Bismarck invece affrontava il freddo ed il vento, ad onta dei suoi ottant'anni, come un giovinotto.

La *Koelnische Zeitung*, rilevando questi particolari, predice che Bismark raggiungerà l'età di Moltke e dell'Imperatore Guglielmo I.

NOTIZIE VARIE

ROMA.

In memoria di Vittorio Emanuele. — Ieri nella real chiesa del Sudario ebbe luogo l'annuale cerimonia funebre in onore di Re Vittorio Emanuele.

Gli inviti erano limitati ai cavalieri dell'Annunziata, alle grandi cariche di Corte ed a pochi altri cospicui personaggi.

La chiesa era riccamente parata in nero e oro come il consueto.

Dal coretto a sinistra assistettero alla funzione le LL. MM. il Re e la Regina, ed i funzionari di servizio.

Ai posti riservati nella chiesa erano i collari dell'Annunziata cavalieri Crispi e Farini, donna Laura Minghetti, donna Amalia Depretis.

Assistevano pure il primo aiutante di campo di S. M. il Re generale Ponzio-Vaglia, il gran mastro delle cerimonie, conte Giannotti, il marchese Ferdinando Guiccioli, il marchese di Laiatico, il conte Brambilla insieme a tutta la Casa civile e militare di S. M. e agli impiegati della Real Casa; agli ufficiali dei corazzieri, alle dame di Corte e di Palazzo e alle signore dei funzionari.

La cerimonia durò un'ora circa.

I corazzieri facevano servizio d'onore.

Al Collegio Romano. — Giovedì prossimo il chiaro professor Ernesto Masi terrà la sua terza conferenza sul tema: *La Monarchia di Savoia*; questa terza parte tratterà *Della Monarchia e la Rivoluzione francese.*

Fiera-concorso dei prodotti alimentari — La Commissione ordinatrice di questa fiera-concorso che si terrà nel febbraio prossimo al nuovo Politeama Adriano ha tenuto ieri l'altro (12) una riunione. E' stato comunicato dalla presidenza che sopra parere favorevole della Giunta, il sindaco ha accettato la presidenza onoraria della mostra.

Una larga diffusione di programmi è stata fatta per tutta l'Italia, e dobbiamo rilevare il criterio razionale che ha guidato nella compilazione del programma e del regolamento.

Crediamo infatti opportuno far conoscere ai produttori e commercianti di vino che l'esame dei vini comuni e fini da pasto sarà fatto per gruppi di provincie ed i primi saranno aggiudicati con lo stesso criterio (art. 17 del regolamento).

Un nuovo sistema di ricompense è stato adottato per questa fiera-concorso di prodotti alimentari. Oltre ai consueti premi in medaglie, sono stabiliti i « premi al progresso » che accompagnano le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo.

Questi premi sono destinati a quei produttori che in altri concorsi hanno riportato premi di egual grado, e così questi concorrenti faranno un gruppo separato da quelli che si presentano per la prima volta a questa fiera-concorso nazionale (art. 15).

Inoltre conviene far noto ai concorrenti che la Giuria prenderà in esame i voti e i reclami presentati dai partecipanti alla fiera nell'interesse della loro industria e del loro commercio; e le decisioni, che la giuria stessa prenderà in proposito, saranno, a cura della Commissione ordinatrice, trasmesse unitamente al proprio parere alla autorità competenti (art. 18).

Marina militare. — Le regie Navi *Cristoforo Colombo* con a bordo S. A. R. il Duca degli Abruzzi e *Miseno* giunsero la prima ieri l'altro a Calcutta e la seconda ieri a Salonicco.

La R. N. *Palinuro* arrivò ieri a Vigo.

Ai bordi tutti bene.

— Sabato 19 corrente, alle ore 10, avranno luogo nell'Arsenale di Venezia le prove ufficiali sugli ormeggi della Regia nave sussidiaria di terza classe *Curtatone*.

La prescritta commissione per dette prove sarà così composta:

Capitano di fregata Giuliani Francesco, presidente — Capo macchinista di prima classe Ferrarone Carlo — Capo macchinista di seconda classe De Lisi Gaetano, e ingegnere di seconda classe Vian Giuseppe, membri.

Commercio nazionale. — La Camera di commercio italiana di Parigi, allo scopo di estendere l'esportazione nazionale, invita gli industriali a farle conoscere l'indirizzo del proprio rappresentante in Parigi, per poter così facilitare alle Ditte esportatrici di qui, che di sovente ad essa si rivolgono, l'acquisto dei nostri prodotti per i paesi d'Oltre-mare.

Emigrazione al Venezuela. — Il Ministero degli esteri è stato informato che sarebbe sventura pei nostri connazionali l'emigrare attualmente al Venezuela, dove, per la difficilissima situazione economica del paese, sono sospesi i lavori d'ogni genere, e riesce inoltre impossibile il trovare occupazione sia nelle case commerciali ed industriali, sia negli stabilimenti agricoli; di guisa che gli incauti che si recano colà, adescati dalle fallaci lusinghe di avidi speculatori si trovano esposti ai mille pericoli inerenti alla miseria e soprattutto alla inclemenza di un clima sempre nemico di chi non vive in igieniche condizioni.

Operai in Corsica. — Siccome in questa stagione numerosi operai italiani sogliono recarsi in Corsica per trovarvi lavoro, il Regio console generale in Bastia avverte che colà i lavori di costruzione, agricoli ed altri sono in quest'anno scarsissimi, ed oltracciò il tronco ferroviario da Corte a Vivario, sul quale erano occupati più di mille operai italiani, è ormai terminato.

Non pochi operai sono ora privi di lavoro e di mezzi di sussistenza.

Quindi i nostri operai sono avvertiti di non lasciarsi lusingare da speranze di guadagni, che non si realizzeranno poi.

Necrologio. — Stamane hanno avuto luogo i funerali del comm. Enrico Bontempelli proprietario della tipografia carte-valori. Morì ieri l'altro dopo breve malattia.

Dotato di grande iniziativa egli seppe con ammirabile costanza nel lavoro raggiungere una posizione ragguardevole nel mondo industriale.

INTERNO.

La neve in provincia. — Sulla straordinaria caduta di neve avvenuta ieri in parecchie provincie e sugli effetti disastrosi di essa si hanno i seguenti dispacci:

Genova, 14. — Causa una fortissima nevicata oltre i Giovi, tutti i treni del pomeriggio, provenienti dall'Alta Italia, furono trattenuti a Ronco, essendo impossibilitati a proseguire. Si lavora allo sgombero delle linee, ma la nevicata continua.

Domodossola, 14 — Ieri ed oggi cadde neve abbondante.

Nessuna disgrazia. La neve raggiunse l'altezza di un metro.

Pavia, 14. — Due treni di viaggiatori del tram Milano-Pavia, rimasero, nella scorse notte, bloccati dalla neve per dieci ore, nei pressi di Torre Mangano.

Sette locomotive, mandate da Milano, dopo sforzi inauditi, condussero i viaggiatori a Pavia alle ore 4 di stamane.

Brescia, 14. — Vi è stata una abbondantissima nevicata. Tutti i trams e i treni sono in ritardo

Torino, 14. — Ieri ed oggi nevicò quasi sempre.

Mentre il tempo si mantiene eguale per molta parte del Piemonte, nella Valle d'Aosta si deplora le scarsità della neve caduta, la quale non riuscì a coprire le campagne che per uno strato di pochi centimetri, facendo così prevedere una grave siccità.

Milano, 14. — La grande nevicata riprese questa mattina alle nove e continua tuttora.

Si impiegarono allo sgombro seimila braccianti.

Sinora ciò costa al Municipio 180,000 lire, ogni centimetro che si aggiunge costa 1000 lire.

Quasi tutti i *trams* e gli *omnibus* cittadini, sospesero il servizio. Altrettanto dicasi dei *tramways* a vapore interprovinciali.

I treni ferroviari ritardano ore ed ore.

Finora non si deplorano interruzioni ferroviarie.

Avellino, 14. — Da più giorni continua a nevicare senza interruzione.

Le comunicazioni sono ovunque interrotte.

Il comune di Andretta è addirittura sepolto nella neve e quegli abitanti sono privi d'acqua, essendo franata e demolita l'unica fontana. Le case sono ostruite dalla neve.

Disgrazia. — Un dispaccio alla *Stefani* da Portoferraio, 14, dice:

Cinque pescatori livornesi si ricoverarono in una piccola stanza presso il mare, onde pernottarvi.

Stamane tre di essi furono trovati morti asfissiati, e due in grave stato furono trasportati all'ospedale.

Questo fatto produsse una dolorosa impressione.

Concorso - Fiere di fiori, piante, giocattoli, ecc. — Questo concorso avrà luogo a Torino negli ultimi giorni di Carnevale.

Gli uffici della Commissione organizzatrice di questo concorso, siti al piano primo dei locali già sede dell'Ospizio di carità, via Po, 33, sono aperti a disposizione di chi può avervi interesse, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16 di ogni giorno.

Ivi si rilasceranno, pure a richiesta, esemplari del programma a cui è subordinato il concorso stesso.

Mostra e fiera di vini e frutta conservate. — Dal giorno 21 al 27 febbraio prossimo a Torino, per cura del Circolo Enofilo Subalpino e del Comizio Agrario di Torino, coll'appoggio del Municipio, della Camera di Commercio e della Federazione degli Esercenti, si terrà a Torino una Mostra e Fiera di vini e frutta diverse conservate, alla quale potranno concorrere tutti i produttori nazionali ed i rappresentanti.

Il programma contenente le condizioni speciali per concorrere alla Mostra ed alle gare indette per tale occasione è ostensibile alla segreteria del Circolo Enofilo, sede del Comizio Agrario, via XX Settembre, 64, Torino.

Ogni padiglione costerà da L. 125 a 150 cad., e verrà addobbato per cura del Comitato.

Il termine utile per presentare le domande scade col 31 gennaio.

Necrologio. — Il giorno 13 è morto a Napoli il ben noto professore e letterato Stefano Paladini che col De Sanctis, col Settembrini e col Baldacchini ebbe tanta parte nel movimento letterario napoletano, inaugurato dal Puoti.

Insegnò per oltre trent'anni nell'Istituto tecnico e Collegio militare Partenopeo.

Profondità e temperatura del lago di Garda. — Il dott. Edoardo Richter, professore dell'Università di Gratz, nel mese scorso ha cercato determinare la profondità del Lago, dalla parte del Trentino.

Il prof. Richter eseguì oltre 120 scandagli e sulla base di questi disegnò la carta della parte del lago appartenente all'Austria. Questo lavoro si connette alle misurazioni intraprese nel 1889 da ufficiali della marina italiana nella parte italiana del lago; misurazioni che non furono ancora del tutto pubblicate.

La massima profondità del lago nella parte austriaca è di 311 metri, nella parte italiana di 316 metri. La costituzione di tutto il fondo del lago è molto regolare e poco sviluppato risulta il delta sottolacuale del Sarca.

Sebbene il lago di Garda appartenga ai più profondi laghi alpini, il suo bacino, messo in relazione, alla sua larghezza e lunghezza, relativamente è poco profondo.

Le misurazioni di temperatura offersero anche su questo lago il fenomeno dell'abbassamento graduale della temperatura in un certo strato di profondità Alla superficie la temperatura segnava 19 centigradi; tra 20 e 30 metri di profondità la temperatura cadde repentinamente da 18 a 13 gradi e scemò poi gradualmente sino a 7° 7 gradi ottenuti sul fondo del lago.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

TIEN-TSIN, 12. — I Chinesi si ritirarono gradatamente verso la Grande Muraglia.

I Giapponesi continuano ad avanzare, marciando sopra Kin-Chow.

LONDRA, 12. Lo *Standard* ha da Berlino: « Le condizioni di pace che il Giappone vorrebbe imporre alla China comprendono:

« 1° L'indipendenza della Corea sotto l'alta Sovranità del Giappone;

« 2° Lo smantellamento di parecchi porti militari;

« 3° La cessione di diverse isole al Giappone;

« 4° Riservato al Giappone il diritto di stabilire il numero ed il tipo delle navi della flotta chinese;

« 5° Pagamento di una forte indennità di guerra al Giappone;

« 6° Stabilire relazioni fra i due paesi, le quali siano suscettibili di preparare il terreno per un'alleanza chino-giapponese. »

MADRID, 12. — La *Correspondencia de Espana* pubblica il seguente telegramma particolare da Tangeri, in data dell'8 corrente:

« Notizie autorevoli permettono di assicurare, che il rappresentante britannico a Fez ha ripreso i negoziati, iniziati nello scorso maggio dal Governo spagnuolo per la repressione del contrabbando delle armi nel Marocco, tanto per mare che per la frontiera dell'Algeria, ed i quali allora fallirono per l'opposizione del Gabinetto di Parigi »

BELGRADO, 12. — È stata pronunziata la sentenza nel processo contro Cebinac ed altri imputati di alto tradimento.

Gl'imputati Rauko Tajsic, Gjakowic, Zujewic, Stanojewic, Ruzic, Dinic, e l'ex-ministro Tauschanowich sono stati condannati a 3 anni di carcere.

Cebinac, avuto riguardo alle confessioni da lui fatte, è stato condannato a 2 anni.

Nowakowic e Nenadowich vennero assolti.

Anche nel processo di tentato avvelenamento di Re Alessandro è stata oggi pronunziata la sentenza.

I due imputati, Gjakowic e Mischkowic, sono stati assolti.

MONTEVIDEO, 12. — Le truppe del Governo di Rio Grande, inseguendo gli insorti, violarono la frontiera ed uccisero un ufficiale e tre soldati dell'Uraguay, i quali si opposero all'invasione.

BERLINO, 12. — *Reichstag.* — Si prosegue la discussione sul progetto di legge contro le tendenze sovversive dei socialisti.

Lerno, del Centro, dichiara che il Centro non voterà alcuna restrizione della libertà di stampa.

Spahn, pure del Centro, combatte il progetto in quanto che riveste il carattere di legge eccezionale.

Protesta energicamente contro l'accusa che l'attitudine del Centro di fronte al progetto sia ispirata alla politica del *do ut des*.

Il Cancelliere, principe di Hohenlohe, dichiara confidare che il Reichstag rinvierà il progetto ad una Commissione, e che questa, riconoscendo i gravi pericoli della società, vorrà porvi rimedio.

Soggiunge che il progetto non mira già a colpire la lotta delle opinioni, ma il metodo di tale lotta.

Combattere contro le tendenze sovversive è combattere i delitti internazionali e sociali.

Conchiude espremendo la speranza che il Governo potrà contare in tale lotta sull'ajuto della nazione e sull'energica cooperazione della maggioranza del Reichstag.

Il Reichstag, a grande maggioranza, contro il voto dei socialisti, delibera di rinviare il progetto di legge contro le tendenze sovversive all'esame di una Commissione di 28 membri.

PARIGI, 12. — Il Consiglio di Stato si è pronunziato oggi su la questione relativa alla durata della garanzia sugli interessi da parte dello Stato per le Reti ferroviarie del *Midi* e di *Orléans*.

La sentenza del Consiglio di Stato dà ragione alla domanda della Compagnia e fissa la durata della garanzia fino al termine della concessione, di cui godono le Compagnie stesse.

PIETROBURGO, 13. — In occasione del Capo d'anno, un rescritto imperiale diretto al presidente del Comitato dei Ministri, Bunge, ricorda gli splendidi servizi da questi resi, come Ministro delle finanze, elogia la lealtà e la saggezza con le quali egli ha adempiuto le sue funzioni e gli conferisce l'Ordine di Vladimiro di prima classe.

PARIGI, 13. — Contrariamente alle voci corse, si smentisce formalmente che vi siano mai stati dissensi in seno al Gabinetto.

SOFIA, 13. — In occasione di capo d'anno, il Principe Ferdinando ha conferito ai Ministri grandi decorazioni.

A Stoilow regalò i brillanti per la Gran Croce dell'Ordine di Alessandro.

Inoltre ha firmato numerose promozioni fra gli ufficiali dell'esercito.

ATENE, 13. — Una forte scossa di terremoto si è sentita a Patrasso. Nessun danno.

La traversata del Canale di Corinto è ritornata libera.

MARSIGLIA, 13. — Il piroscafo *Assais*, appartenente ad un armatore di Marsiglia, diretto a Cette con tre passeggeri e dieci uomini d'equipaggio, assalito da un ciclone è naufragato presso Marsiglia.

Tutti sono annegati.

COSTANTINOPOLI, 13. — Lo stato di salute dell'ex-Kedive Ismail Pascià va peggiorando ogni giorno. I medici ritengono che si tratti di un'affezione cancerosa dell'addome, e giudicano la catastrofe inevitabile.

PIETROBURGO, 13. — Con rescritto lo Czar ha conferito l'Ordine di Sant'Andrea al generale Vannorski, Ministro della guerra, rilevando i suoi meriti per essere egli stato durante 13 anni collaboratore fedele ed esecutore premuroso della volontà del defunto Czar Alessandro III per lo sviluppo ed il perfezionamento dell'esercito.

Questo, soggiunge lo Czar, è la migliore garanzia di quella pace che fu sempre oggetto d'infaticabile sollecitudine da parte di mio Padre, il grande pacificatore, pace, che è anche l'aspirazione del mio cuore.

FRIEDRICHSRUHE, 13. — Il Cancelliere principe di Hohenlohe, col suo figlio, è qui giunto a mezzodì.

Essi vennero ricevuti al Castello del principe di Bismark, il quale li ha invitati a colazione e poscia a pranzo, che avrà luogo alle ore cinque.

Indi il principe di Hohenlohe col figlio riparte per Berlino.

PIETROBURGO, 13. — Il Corpo diplomatico ha presentato alle LL. MM. lo Czar e la Czarina ed all'Imperatrice vedova le sue felicitazioni per il capodanno.

PARIGI, 13. — Il Ministro dei Lavori Pubblici, Barthou, ha diretto al Presidente del Consiglio dei Ministri Dupuy, una lettera nella quale rassegna le sue dimissioni da Ministro in seguito alla decisione, emessa ieri, dal Consiglio di Stato, circa la durata della garanzia sugli interessi da parte dello Stato per le reti ferroviarie del *Midi* e di *Orléans*.

Il Ministro Barthou dichiara che egli non potrebbe applicare una decisione che ha combattuto.

PARIGI, 14. — Verso mezzanotte vi fu un'esplosione nella casa della via Monceau, n. 65.

L'ordegno, scoperto da un domestico che rincasava, era stato collocato su di una finestra del planterreno.

Il portiere, avvertitone, lo prese e lo gettò in mezzo alla strada.

L'ordegno allora scoppiò, rompendo i cristalli di un fanale. Nessun ferito.

L'autore dell'attentato è ignoto.

Si crede che l'ordegno consistesse in una scatola di latta, caricata con palle a mitraglia.

PARIGI, 14. — Il *Matin* dice che l'ordegno, il quale è scoppiato in via Monceau, era una grande scatola di latta, come quelle dei biscotti inglesi.

Essa doveva contenere una piccola quantità di dinamite e molta polvere da caccia.

Era caricata come la bomba Vaillant con palline e forse con palle.

Era suggellata con piastra e circondata da un cerchio di alluminio spessississimo.

Nè il domestico, nè il portiere avrebbero veduto la miccia accesa.

E' probabile quindi che si tratti di una bomba a rovesciamento.

PIETROBURGO, 14. — L'ammiraglio Avellan è stato nominato comandante in seconda dello Stato maggiore della marina.

BUDAPEST, 14. — Nei circoli bene informati si ritiene che la crisi ministeriale sia prossima alla soluzione.

Il vice-presidente della Camera dei Deputati Perczel assumerebbe il portafogli dell'interno e il deputato liberale Wlassitsch quello dei culti. Per il portafogli del commercio non è ancora designato il titolare.

BUDAPEST, 14. — Il nuovo Ministero è stato così costituito:

Banffy, presidenza;

Perczel, interno;

Ladislao Lukacs, finanze;

Erdelyi, giustizia;

Festetic, agricoltura;

Wlassics, culti e istruzione pubblica;

Daniel, commercio;

Josipovic, ministro della Croazia;

Barone Feiervary, ministro degli *Honveds* e provvisoriamente *a latere*.

PIETROBURGO, 14. — Il bilancio dell'Impero pel 1895 calcola le entrate ordinarie nella somma di 1,142,957,006 rubli, alla quale vanno aggiunti: 2,000,000 di rubli per i proventi permanenti straordinari della Banca dell'Impero; e 69,421,024 rubli per entrate ottenute dai fondi disponibili della Camera di finanza dell'Impero; ossia un totale di 1,214,378,030 rubli.

Le spese ordinarie ammontano a 1,120,094,938 rubli; le straordinarie a 92,122,783 per costruzioni ferroviarie; ed a 2,160,309 per le imprese annesse alla costruzione della ferrovia della Siberia.

Il totale delle spese è quindi di 1,214,378,030 rubli.

PARIGI, 14. — I Ministri si riunirono, stamane, in Consiglio straordinario sotto la presidenza di Casimir Périer.

Il Presidente del Consiglio, Dupuy, annunziò che il deputato Millerand ha intenzione d'interpellare alla Camera il Governo sulla decisione presa dal Consiglio di Stato circa la durata della garanzia sugli interessi da parte dello Stato per le reti ferroviarie del *Midi* e di *Orléans* e sulle dimissioni del Ministro dei lavori pubblici, Barthou.

Il Governo ha deciso di accettare la discussione immediata dell'interpellanza Millerand.

Dupuy si occuperà della scelta del successore di Barthou, soltanto dopo la seduta della Camera.

PIETROBURGO, 14. — Ieri, in occasione del Capo d'anno russo

gli ambasciatori ed i ministri plenipotenziari presentarono allo Czar le loro nuove lettere credenziali.

L'ambasciatore italiano, barone Marocchetti, ha presentato allo Czar le lettere di richiamo.

PARENZO, 14. *Dieta.* — Si approva ad unanimità, malgrado l'energica opposizione del rappresentante del Governo, una proposta del deputato Venier, perchè nella discussione della Dieta si usi soltanto la lingua italiana

I deputati che parlarono a favore della proposta Venier, furono vivamente acclamati dalle tribune.

Il rappresentante del Governo, protestando contro tale proposta, fu violentemente interrotto dai deputati e dalle tribune.

PARIGI, 14. — L'inchiesta praticata sulla esplosione di via Monceau non portò ad alcun risultato.

La Prefettura di polizia crede che si tratti di uno scherzo di cattivo genere, piuttosto che di un attentato anarchico.

L'ordegno non conteneva alcun proiettile.

PARIGI, 14. — *Camera dei Deputati.* — Millerand svolge la sua interpellanza sulle dimissioni del Ministro dei lavori pubblici, Barthou, in seguito alla nota decisione del Consiglio di Stato che dice colpire tutto il Gabinetto. Chiede la nomina di una Commissione d'inchiesta chiamata a decidere se Raynal, ministro responsabile delle Convenzioni ferroviarie del 1883, debba essere messo in istato d'accusa, o se debba essere deferito alla giurisdizione di diritto comune, sola competente.

Millerand conclude presentando un ordine del giorno il quale nega al Governo attuale l'autorità necessaria per condurre i negoziati colle Compagnie ferroviarie.

PARIGI, 14. — *Camera dei Deputati.* — (*Continuazione*). — L'ex-Ministro Raynal respinge in modo formale, nonostante la decisione del Consiglio di Stato, le pretese delle Compagnie ferroviarie del *Midi* e di *Orléans*, ed accetta la nomina di una Commissione d'inchiesta proposta da Millerand.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Dupuy, di fronte alla dichiarazione di Raynal dice che il Governo pure accetta la nomina della Commissione d'inchiesta.

Soggiunse inoltre che il Governo accetta la decisione del Consiglio di Stato nella vertenza relativa alle Compagnie ferroviarie, stantechè tale vertenza fu deferita al Consiglio di Stato coll'assenso della Camera.

Soggiunge che il Ministro Barthou diede le sue dimissioni, perchè considera quella decisione come una sconfitta personale.

Dupuy conchiude, invitando la Camera a dire se abbia fiducia nel Governo, affinchè questo possa proseguire la sua missione. (*Applausi al Centro*).

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 13 gennaio 1895

Il barometro è ridotto al zero. L' altezza della stazione è di metri 49.6.

Barometro a mezzodì 759 3

Umidità relativa a mezzodì 88

Vento a mezzodì . . . . . . Sud moderato.

Cielo . . . . coperto.

Termometro centigrado . . { Massimo 13 °7. / Minimo 6.·1.

Pioggia in 24 ore: mm. 3.0.

Li 13 gennaio 1895.

In Europa depressione intensa all'occidente, pressione elevatissima nella Russia centrale e settentrionale.

Brest 736; Parigi 742; Zurigo 753; Mosca 780; Arcangelo 781.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito 4 a 10 mm. dal N al S,; diverse pioggie al Centro e S, neve nella valle Padana.

Temperatura cambiata irregolarmente.

Stamane: cielo poco nuvoloso o sereno in Sicilia e Sardegna. coperto o piovoso altrove; venti deboli a freschi specialmente meridionali.

Barometro a 763 mm. lungo la costa ionica, da 759 a 760 mm. nella valle Padana, a 757 mm. nel Golfo di Genova.

Mare qua e là mosso.

Probabilità: venti freschi ad abbastanza forti meridionali; cielo vario all'estremo S, nuvoloso con pioggia altrove; temperatura in aumento mare mosso o agitato.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 13 gennaio 1895.

STAZIONI	STATO DEL CIELO ore 8	STATO DEL MARE ore 8	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Porto Maurizio	piovoso	legg. mosso	8 8	2 1
Genova	piovoso	calmo	2 7	1 5
Massa Carrara	coperto	mosso	8 0	2 2
Cuneo	1/4 coperto	—	1 2	— 6 3
Torino	3/4 coperto	—	— 1 0	— 9 0
Alessandria	coperto	—	— 0 2	— 9 8
Novara	coperto	—	3 3	— 6 0
Domodossola	coperto	—	1 9	— 6 3
Pavia	nevica	—	— 0 2	— 8 5
Milano	nebbioso	—	2 2	— 4 4
Sondrio	coperto	—	0 6	— 5 3
Bergamo	nebbioso	—	1 3	— 5 5
Brescia	nebbioso	—	1 0	— 4 8
Cremona	—	—	—	—
Mantova	coperto	—	2 0	— 5 6
Verona	coperto	—	6 5	— 2 4
Belluno	coperto	—	— 2 0	—11 2
Udine	3/4 coperto	—	4 0	— 5 0
Treviso	nebbioso	—	2 8	— 4 0
Venezia	coperto	calmo	3 1	— 4 0
Padova	coperto	—	3 9	— 3 9
Rovigo	—	—	—	—
Piacenza	nebbioso	—	0 2	— 6 5
Parma	coperto	—	0 8	— 5 6
Reggio Emilia	—	—	—	—
Modena	coperto	—	1 4	— 4 9
Ferrara	coperto	—	1 4	— 4 1
Bologna	nebbioso	—	1 8	— 6 6
Ravenna	coperto	—	4 0	— 9 0
Forlì	coperto	—	2 2	— 1 0
Pesaro	coperto	calmo	4 6	— 1 4
Ancona	piovoso	calmo	4 8	1 9
Urbino	coperto	—	3 0	— 2 0
Macerata	piovoso	—	4 2	— 0 8
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	nebbioso	—	5 1	0 4
Camerino	piovoso	—	2 7	0 2
Pisa	coperto	—	6 8	— 2 3
Livorno	coperto	legg. mosso	9 0	2 0
Firenze	piovoso	—	4 9	0 2
Arezzo	piovoso	—	5 6	— 0 7
Siena	coperto	—	4 0	1 4
Grosseto	3/4 coperto	—	9 4	7 4
Roma	piovoso	—	10 0	6 1
Teramo	coperto	—	6 3	1 0
Chieti	coperto	—	5 8	— 5 3
Aquila	coperto	—	2 4	— 1 5
Agnone	3/4 coperto	—	5 6	— 0 6
Foggia	coperto	—	7 2	2 9
Bari	coperto	calmo	8 4	4 7
Lecce	3/4 coperto	—	13 6	5 3
Caserta	piovoso	—	9 3	5 1
Napoli	1/4 coperto	legg. mosso	9 7	7 4
Benevento	piovoso	—	9 3	5 2
Avellino	piovoso	—	7 2	2 4
Salerno	—	—	—	—
Potenza	coperto	—	7 1	1 5
Cosenza	3/4 coperto	—	8 0	2 2
Tiriolo	nebbioso	—	5 6	— 2 0
Reggio Calabria	sereno	calmo	14 2	9 0
Trapani	1/4 coperto	calmo	13 3	7 7
Palermo	nebbioso	agitato	14 2	6 7
Porto Empedocle	1/4 coperto	legg. mosso	14 0	7 2
Caltanissetta	sereno	—	7 0	0 0
Messina	sereno	calmo	12 7	9 2
Catania	sereno	calmo	13 8	5 2
Siracusa	1/4 coperto	calmo	15 0	7 9
Cagliari	1/4 coperto	mosso	13 1	6 2
Sassari	1/4 coperto	—	10 8	4 9

LISTINO OFFICIALE della Borsa di Commercio di Roma del dì 14 gennaio 1895.

GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI		PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	Fine prossimo	PREZZI nominali
					Cor. Med.			
1 gennaio 95	—	—	RENDITA 5 0[0 1ª grida		— —	91,25		— — 1)
»	—	—	RENDITA 5 0[0 2ª grida	91,22 1[2 25	91 23 3[4			— — 2)
»	—	—	detta in cartelle da L. 50 a 200	91,30	— —			— —
			» da L. 5 a 25		— —			— —
1 ottobre 94	—	—	detta 3 0[0 1ª grida		— —			— —
»	—	—	detta 3 0[0 2ª grida		— —			55 50
»	—	—	Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64		— —			99 50
»	—	—	Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0[0		— —			93 —
»	—	—	Prestito Romano Blount 5 0[0		— —			99 50
1 dicem. 94	—	—	» Rothschild		— —			106 —
			Obbligazioni Municipali e Credito Fondiario		Cor. Med.			
1 gennaio 95	500	500	Obb.i Municipio di Roma 5 0[0		— —			— — 3)
1 ottobre 94	500	500	dette 4 0[0 1ª Emissione		— —			445 —
»	500	500	dette 4 0[0 2ª a 8ª Emissione		— —			442 —
1 giugno 93	500	500	Obb.i Comune di Trapani 5 0[0		— —			497 —
1 ottobre 94	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito		— —			380 50
»	500	500	» » » Banca Nazionale 4 0[0		— —			410 —
»	500	500	» » » » » 4 1[2 0[0		— —			487 —
»	500	500	» » » Banco di Sicilia		— —			— —
»	500	500	» » » » di Napoli		— —			— —
»	500	500	» » » Opere di S. Paolo 5 0[0		— —			— —
»	500	500	» » » » » » 4 1[2 0[0		— —			— —
»	500	500	» » » dell'Ist. It. Cr. Fond. 4 1[2 0[0		— —			486 —
			Azioni Strade Ferrate					
1 gennaio 95	500	500	Az.i Ferr.e Meridionali		— —			657 — 4)
»	500	500	» » Mediterranee		— —			467 — 5)
1 luglio 93	250	250	» » Sarde (Preferenza)		— —			— —
1 ottobre 94	500	500	» Palermo, Mar. Trap. 1ª 2ª Em.		— —			— —
1 luglio 93	500	500	» » della Sicilia		— —			— —
			Azioni Banche e Società diverse					
1 gennaio 94	1000	700	Az.i Banca d'Italia		— —			760 —
1 gennaio 93	1000	1000	» » Romana		— —			350 —
1 luglio 93	200	200	» » Generale		— —	18 18 1[2		— —
1 gennaio 91	500	500	» » di Roma		— —			145 —
1 gennaio 89	333	333	» » Tiberina		— —			15 —
1 ottobre 91	500	500	» » Industriale e Commerciale		— —			15 —
1 luglio 93	500	400	» Soc. di Credito Mobiliare Italiano		— —			102 —
1 gennaio 88	500	500	» » di Credito Meridionale		— —			— —
15 ottobre 94	500	500	» » Anglo-Romana per l'Illuminazione di Roma col Gas ed altri sistemi		— —	726		— —
1 gennaio 95	500	500	» » Acqua Marcia		— —			1140 — 6)
1 gennaio 93	500	500	» » Italiana per Condotte d'acqua		— —			143 —
1 luglio 92	500	500	» » Immobiliare		— —			17 50
1 gennaio 94	150	150	» » dei Molini e Magazzini Generali		— —			51 —
1 gennaio 89	100	100	» » Telefoni ed App.i Elettriche		— —			— —
1 gennaio 90	300	300	» » Generale per l'Illuminazione		— —			230 —
1 aprile 94	125	125	» » Anonima Tramway Omnibus		— —			172 —
1 gennaio 89	150	150	» » Fondiaria Italiana		— —			— —
1 ottobre 90	250	250	» » delle Min. e Fond. Antimonio		— —			— —
»	200	200	» » dei Materiali Laterizi		— —			— —
1 luglio 93	500	500	» » Navigazione Generale Italiana		— —			289 —
1 gennaio 90	250	250	» » Metallurgica Italiana		— —			30 —
1 gennaio 93	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma		— —			175 —
1 gennaio 90	100	100	» » Caoutchouc		— —			— —
1 gennaio 92	250	250	» » An. Piemontese di Elettricità		— —			— —
1 gennaio 92	250	250	» » Risanamento di Napoli		— —			28 50
»	250	250	» » di Credito e d'industria Edilizia		— —			50 —

1) ex coup L. 2. — 2) ex coup L. 2. — 3) ex coup L. 12,50. — 4) ex coup L. 12,50. — 5) ex coup L. 12,50. — 6) ex coup L. 12,50.

GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. Med.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
			Azioni Società Assicurazioni					
1 gennaio 93	100	100	Az.i Fondiaria - Incendio		— —			78 —
»	250	125	» » - Vita		— —			217 —
			Obbligazioni diverse					
1 gennaio 95	500	500	Obb.i Ferroviarie 3 0/0 Emissione 1887-88-89.		— —			278 1)
1 luglio 93	1000	1000	» » Tunisi Goletta 4 0/0 (oro).		— —			— —
»	500	500	» Strade Ferrate del Tirreno		— —			437 —
1 ottobre 94	500	500	» Soc. Immobiliare		— —			240 —
»	250	250	» » » 4 0/0		— —			106 —
»	500	500	» » Acqua Marcia		— —			510 —
»	500	500	» » SS. FF. Meridionali		— —			— —
1 luglio 91	500	500	» » FF. Pontebba Alta Italia		— —			— —
1 ottobre 94	500	500	» » FF. Sarde nuova Emissione 3		— —			— —
»	300	300	» » FF. Palermo Mar. Trap. I. S. (oro).		— —			— —
1 luglio 93	500	500	» » FF. Second. della Sardegna		— —			— —
»	250	250	» » FF. Napoli-Ottajano (5 0/0 oro)		— —			170 —
»	500	500	Buoni Meridionali 5 0/0		— —			— —
			Titoli a Quotazione Speciale					
1 ottobre 94	25	25	Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana		— —			— —

SCONTO	CAMBI		PREZZI FATTI	NOMINALI	Informazioni telegrafiche sul corso dei cambi trasmesse dai sindacati delle Borse di FIRENZE	GENOVA	MILANO	NAPOLI	TORINO
2 ½	Francia	90 giorni	— —	105 90	— —	— —	— —	— —	— —
	Parigi	Chèque	106 52 ½	— —	106 55	106 52 ½, 55	106 52 ½	— —	106 50
2	Londra	90 giorni	— —	26 62	26 64 ½	— —	— —	— —	— —
	»	Chèque	26 77 ½	— —	— —	26 80 82 ½	26 81	— —	26 81
	Vienna-Trieste	90 giorni	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	Germania	Chèque	— —	— —	— —	131 25	131 22 ½	— —	131 25

Risposta dei premi . . 29 gennaio

Prezzi di Compensazione. 29 »

Compensazione . . . 30 gennaio

Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 5 % — Interessi sulle Anticipazioni 5 %

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE DICEMBRE 1894

Rendita 5 %	92 35
detta 3 %	55 50
Prestito Rothschild 5 %	105 —
Obbl. Città di Roma 4 %	434 —
» Cred. Fond. S. Spirito	380 —
» » » B. Nazion.	489 —
» » » »	487 —
Az. Ferr. Meridionali	650 —
» » Mediterranee	494 —
» Banca Nazionale	770 —
» » Romana	400 —
» » Generale	28 —
» Banco di Roma	150 —
» Banca Tiberina	— —
» Soc. Industriale	15 —
» » Cred. Mobiliare	102 —
» » Gas	720 —
» » Acqua Marcia	1130 —
» » Condotte d'acqua	145 —
» » Gen. Illuminazione	235 —
Az. Soc. Tramway Omnibus	167 —
» » Molini Mag. Gen.	55 —
» » Immobiliare	22 —
» » Fond. Italiana	— —
» » Min. Antimonio	— —
» » Mat. Laterizi	15 —
» » Navig. Gen. Ital.	280 —
» » Metallurgica Ital.	30 —
» » Piccola Borsa	175 —
» » Caoutchouc	— —
» » An. Piem. di Elettr.	— —
» » Risanamento	28 —
» » Cred. Ind. Edilizia	— —
» » Fondiaria Incendio.	78 —
» » » Vita	217 —
» Ferr. Sarde	298 —
Obbl. Soc. Immob. 5 %	230 —
» » » 4 %	100 —
» » Ferroviarie	275 —
» Ferr. Napoli-Ottajano	170 —
» » del Tirreno	435 —

Media dei corsi del Consolidato Italiano a contanti nelle varie Borse del Regno.

12 gennaio 1895.

Consolidato 5 % . . . . L. 91 243
Consolidato 5 % senza la cedola del semes. in corso. » 89 243
Consolidato 3 %, nominale . . . . » 55 125
Consolidato 3 % senza cedola, nominale . . . . » 53 925

Il Presidente
R. TITTONI.

1) ex coup L. 5,82.

Per il Sindaco: LUIGI BOSIO

Visto: Il Deputato di Borsa: TOMMASO REY.

Direttore: AVV. GIOVANNI PIACENTINI — Tipografia delle Mantellate — *Gerente responsabile:* FUMINO RAFFAELE.